


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 9 Aprile 2009 N. 6 Promozione delle politiche per i minori e i giovani.	pag. 223
LEGGE REGIONALE 9 Aprile 2009 N. 7 Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (interventi di sostegno al sistema della formazione professionale).	pag. 244
LEGGE REGIONALE 9 Aprile 2009 N. 8 Norme per la protezione dell'ambiente e del paesaggio attraverso la salvaguardia dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre.	pag. 245

LEGGE REGIONALE 9 Aprile 2009 N. 9

Azioni di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici degli aeroporti liguri. pag. 250

LEGGE REGIONALE 9 Aprile 2009 N. 10

Norme in materia di bonifiche di siti contaminati. pag. 254

LEGGE REGIONALE 9 Aprile 2009 N. 11

Modifica del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 3 (Norme per l'istituzione e il funzionamento del dipartimento regionale di genetica). pag. 264

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009". pag. 266

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i minori e i giovani al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società.

Articolo 2 (Principi e finalità)

1. La presente legge disciplina gli obiettivi, le azioni e la distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989), ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176:
 - a) uniformandosi ai principi del rispetto umano e civile, di libertà e solidarietà, di sussidiarietà e responsabilità;
 - b) ribadendo la centralità della persona e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale;
 - c) riconoscendo nella famiglia l'ambito naturale e prioritario di crescita dei minori, attuando la piena realizzazione dei diritti e doveri dei genitori, del diritto del minore ad avere una famiglia, della protezione e cura del minore.
2. Attraverso la presente legge, la Regione si propone di:
 - a) sostenere la famiglia, mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali, nonché dallo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse;
 - b) promuovere interventi per la flessibilità e la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia, sostenendo i genitori con figli minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;
 - c) promuovere la maternità e paternità responsabile;
 - d) salvaguardare l'integrità fisica, facilitare lo sviluppo della personalità e favorire l'inserimento nella realtà sociale dei minori e dei giovani, senza distinzione di genere, nazionalità, etnia, provenienza culturale, religione, condizione fisica, economica e sociale;
 - e) contrastare ogni forma di abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza a danno dei minori;
 - f) diffondere la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - g) tutelare i minori non accompagnati al fine di prevenire forme di sfruttamento e abbandono;
 - h) promuovere la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita della comunità;
 - i) promuovere l'integrazione degli interventi rivolti ai giovani per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza giovanile e per allontanare i fattori di rischio riguardo alle dipendenze in genere;
 - j) incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile e in particolare riconoscere e tutelare le

- attività socio-educative e formative realizzate da Enti del Terzo Settore;
- k) riconoscere e sostenere il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale dagli oratori e promuoverne l'azione nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 1 della legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo);
 - l) valorizzare e sostenere la creatività giovanile nelle forme tradizionali o innovative, promosse da Enti del Terzo Settore, anche attraverso appositi programmi regionali e linee progettuali.

Articolo 3 (Compiti della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche in favore dei minori e dei giovani, anche promuovendo l'integrazione degli interventi dei servizi socio-sanitari, educativi e sociali. La Regione promuove altresì l'integrazione delle politiche di cui alla presente legge con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione e culturali. In particolare, la Regione:
 - a) programma le politiche educative e sociali per i minori, i giovani e la famiglia;
 - b) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;
 - c) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;
 - d) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'Osservatorio delle Politiche Sociali, di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari), i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;
 - e) definisce con apposite linee guida gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi dei servizi e delle strutture che ospitano minori, le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture;
 - f) definisce gli indirizzi per le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture che ospitano minori;
 - g) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

Articolo 4 (Compiti delle Province)

1. Le Province, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 12/2006:
 - a) promuovono attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati impegnati nel settore minorile e della prima infanzia, al fine di favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - b) curano la formazione degli operatori degli sportelli informativi della provincia di appartenenza;
 - c) concorrono a svolgere funzioni di osservazione e di monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione e con i Distretti Sociosanitari;
 - d) promuovono i Forum provinciali dei giovani, aperti a tutte le associazioni giovanili presenti sul territorio provinciale, attraverso i quali i giovani elaborano progetti e proposte relativi alle politiche a loro dedicate.

Articolo 5 (Compiti dei Comuni)

1. I Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le linee del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 12/2006, svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) prevedono interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;
 - b) esercitano le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socioeducativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni;
 - c) assicurano la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie, con i servizi sociosanitari e sanitari, con le istituzioni e autonomie scolastiche, con il Forum del Terzo Settore in quanto soggetto partecipe della programmazione e gestione dei servizi stessi;
 - d) valorizzano le aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.
2. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria.
 3. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.
 4. I Comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo con i giovani e le loro rappresentanze attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione, anche nell'ambito della realizzazione delle città sostenibili amiche dei bambini e delle bambine.
 5. I Comuni individuano organizzazioni territoriali atte allo svolgimento delle proprie funzioni secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio erogato, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 9 della l.r. 12/2006.

Articolo 6

(Compiti dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 33 della l.r. 12/2006, oltre alle funzioni affidategli dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), svolge azioni di sensibilizzazione degli operatori dei mass media al fine della promozione di una cultura rispettosa dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con il CORECOM.
2. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza partecipa al Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori di cui all'articolo 9.

Articolo 7

(Monitoraggio e buone pratiche)

1. La Regione al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi in favore dei minori ed estendere le buone pratiche:
 - a) promuove ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche per la valorizzazione, lo studio e la riflessione sui servizi dedicati ai minori;
 - b) individua misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori, in collaborazione con l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della l.r. 12/2006;
 - c) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e qualità;
 - d) studia e analizza la condizione dei giovani in Regione, verificando altresì l'efficacia della programmazione regionale e degli interventi svolti sulle politiche per gli adolescenti e i giovani.
2. La Regione, attraverso l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui al comma 1, effettua un costante monitoraggio e valutazione sul complesso dell'offerta socio-educativa assistenziale destinata ai minori e, per mezzo dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e dell'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori, di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 (Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza), svolge attività di approfondimento relativamente ai fenomeni che vedono coinvolti i minori nelle vesti di autori e vittime di reato.

Articolo 8 (Programmazione e integrazione delle politiche)

1. L'integrazione della programmazione regionale delle politiche a favore di minori, giovani, adolescenti, famiglia con le politiche riguardanti gli altri settori di competenza della Regione, avviene all'interno del Piano Sociale Integrato Regionale, di cui all'articolo 25 della l.r. 12/2006.
2. A livello territoriale, le politiche di cui alla presente legge vengono programmate utilizzando gli strumenti del Piano di Ambito Territoriale Sociale e del Piano di Distretto Sociosanitario. Il Piano di Distretto Sociosanitario, approvato d'intesa tra il Comitato dei Sindaci e la direzione generale della Azienda sanitaria locale, è la sede di programmazione degli interventi sociosanitari integrati a favore della famiglia e del minore.
3. Nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di garantire maggiore efficacia agli interventi di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, rivolti all'infanzia e all'adolescenza, in ogni Distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra Enti locali, ASL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del Terzo Settore competenti in materia.

Articolo 9 (Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori)

1. E' istituito, presso il Dipartimento regionale competente in materia di Politiche sociali, il Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori, con il compito di contribuire alla promozione e diffusione della cultura di attenzione all'infanzia, all'adolescenza e al mondo giovanile in genere, di elaborare proposte per il superamento degli squilibri territoriali e di diffondere buone prassi tra i diversi servizi.
2. Il Coordinamento tecnico è anche sede di confronto tra esperti del mondo associativo e dei servizi istituzionali per meglio supportare le azioni volte all'integrazione delle politiche a favore dei minori con le politiche sociali territoriali. Il Coordinamento tecnico rappresenta i servizi territoriali, quelli consultoriali, dell'Amministrazione della Giustizia, nonché il mondo del Terzo Settore, che si occupano di minori.
3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Coordinamento di cui al comma 1. La partecipazione al Coordinamento è a titolo gratuito.

TITOLO II POLITICHE PER LA PRIMA INFANZIA E I MINORI

CAPO I RETE SOCIO-EDUCATIVA PER LA PRIMA INFANZIA

Articolo 10 (Servizi per la prima infanzia)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.
2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono rivolti ai bambini sino a tre anni di età e consistono in:
 - a) nido di infanzia;
 - b) servizi integrativi;
 - c) servizi domiciliari;
 - d) servizi ricreativi.
3. Il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 è assicurato da personale educativo e ausiliario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, sulla base di un progetto educativo elaborato anche con la partecipazione delle famiglie.
4. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia, che può gestire in forma diretta, in associazione con uno o più Comuni o in

forma convenzionata con soggetti del Terzo Settore o privati accreditati.

5. La Giunta regionale, attraverso le linee guida di cui all'articolo 30, definisce i parametri strutturali, organizzativi e di personale per i servizi di cui al comma 2.

Articolo 11 (Organizzazione dei servizi per la prima infanzia)

1. I Comuni autorizzano l'istituzione dei servizi di cui all'articolo 10 in osservanza delle apposite linee guida regionali. Per le strutture di proprietà del Comune, l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida.
2. I Comuni trasmettono alla Regione i dati relativi ai soggetti autorizzati ed eventualmente convenzionati.
3. La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie nell'ambito dei servizi per la prima infanzia hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono affidati ai Comuni ove viene svolto il servizio.
4. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni fornite alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie, i Comuni singoli o associati predispongono specifiche forme di consultazione per raccogliere e fornire informazioni sulle prestazioni rese, individuando altresì modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio.

Articolo 12 (Sistema Educativo Integrato)

1. La Regione e gli Enti locali perseguono:
 - a) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità;
 - b) la collaborazione tra i soggetti gestori, garantendo la qualità e la coerenza del sistema;
 - c) la promozione e la realizzazione della continuità educativa con la Scuola dell'Infanzia.
2. In ciascun Distretto Sociosanitario la Conferenza dei Sindaci affida il compito di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia a soggetti dotati di comprovata esperienza scegliendoli tra i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.

Articolo 13 (Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione)

1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle ASL e con i servizi sociali dei Comuni o degli Ambiti Territoriali Sociali, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, svolgono un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione e realizzano interventi di educazione alla salute.

Articolo 14 (Nido d'infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.
2. Il nido d'infanzia si caratterizza come centro di elaborazione e promozione di una elevata e diffusa cultura dell'infanzia: favorisce la continuità educativa in rapporto alle famiglie, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, svolgendo un intervento finalizzato alla prevenzione di ogni forma di emarginazione.
3. Lo spazio interno ed esterno al nido è articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei

bisogni dei bambini portatori di handicap, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio. In particolare il nido deve essere dotato di spazi destinati a giochi ed attività individuali e di piccolo gruppo, riposo, pasto, riunioni, servizi generali e zone di verde attrezzato.

4. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale. Il personale del nido opera secondo il metodo di lavoro di gruppo e della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e deve essere fornito di idoneo titolo di studio in corrispondenza del servizio svolto.
5. Il nido d'infanzia può essere aggregato in continuità educativa a sperimentazioni socio-educative o ad altri servizi scolastici; in tal caso possono essere utilizzati spazi comuni o risorse di personale per specifici servizi.

Articolo 15 (Servizi integrativi)

1. Per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi, con caratteristiche educative, ludiche e culturali di aggregazione sociale, che prevedono modalità strutturali e organizzative e di funzionamento diversificate:
 - a) centro bambino-genitori: servizi educativi, opportunamente attrezzati e organizzati per l'accoglienza dei bambini fino ai tre anni di età, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, in modo da garantire occasioni di gioco, socializzazione e favorire la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori;
 - b) centro bambine-bambini: servizi educativi destinati all'accoglienza dei bambini e delle bambine fino ai tre anni di età. L'età di ingresso è specificata attraverso le linee guida di cui all'articolo 30. Il Centro è caratterizzato da attività ludiche e di socializzazione e dall'assenza del servizio mensa, in considerazione della frequenza più ridotta nell'arco della giornata.

Articolo 16 (Servizi domiciliari)

1. I Servizi domiciliari, al fine di rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie, offrono un aiuto innovativo e accogliente in ambienti domestici adeguati, attrezzati al gioco e alla vita di relazione dei bambini, rimanendo in rapporto con il sistema educativo integrato. I servizi domiciliari si articolano, in particolare, nelle seguenti tipologie:
 - a) Educatore domiciliare: offre un servizio presso il proprio domicilio o in ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni no-profit, purché mantengano la connotazione di "ambiente domestico";
 - b) Educatore Familiare: offre un servizio da attivarsi presso un ambiente domestico di abitazione di una delle famiglie, anche a rotazione, che fruiscono del servizio stesso;
 - c) Mamma Accogliente: è un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, bambini fino ai tre anni. Il servizio ha validità triennale e può essere rinnovato per un altro triennio, per portare al compimento del terzo anno di età i bambini accolti.

Articolo 17 (Servizi ricreativi)

1. I Servizi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionale ed estemporaneo, in ambienti adeguati e sotto la guida di animatori.

CAPO II SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E TUTELA DEL MINORE

Articolo 18 (Sistema integrato territoriale dei servizi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia)

1. All'interno del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui alla l.r 12/2006, la Regione promuove politiche a favore delle famiglie e a tutela dei minori, incentivando i soggetti pubblici e del Terzo Settore, affinché attuino interventi integrati e coordinati a livello territoriale.
2. A tal fine, la Regione promuove la concertazione e la collaborazione a livello locale, sostenendo i progetti che perseguono gli obiettivi della programmazione distrettuale e di Ambito, nonché i progetti e gli interventi che derivano da accordi e intese tra Enti locali, ASL, Istituzioni scolastiche, altri soggetti pubblici e i soggetti del Terzo Settore.

Articolo 19 (Prevenzione e contrasto dell'abbandono minorile)

1. La Regione, nel riconoscere il contesto familiare quale ambito naturale e prioritario di crescita del minore, favorisce gli interventi che prevengono e contrastano l'abbandono del minore, consentendogli di essere educato in tale ambito.
2. A tal fine, la Regione sostiene il sistema integrato territoriale nella realizzazione di:
 - a) misure di sostegno alle competenze genitoriali volte a eliminare gli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;
 - b) misure atte ad assicurare scelte genitoriali libere e consapevoli, compresa la tutela del parto anonimo, per garantire al neonato l'inserimento in ambiente familiare, in collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni.

Articolo 20 (Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore)

1. Al fine di agevolare l'assistenza ed il mantenimento del minore, la Regione può intervenire nei confronti del genitore o del collocatario attraverso forme di erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora le stesse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'Autorità Giudiziaria.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità dell'intervento di cui al comma 1.

Articolo 21 (Affidamento familiare)

1. Si dà luogo all'affidamento del minore qualora non sussistano le condizioni per la permanenza dello stesso nel proprio ambito familiare, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al Titolo I bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modifiche. Ove non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.
2. La Regione, tramite i competenti servizi territoriali sociali e sanitari, garantisce al minore affidato e alla famiglia affidataria l'elaborazione di un progetto educativo e sociale individualizzato, la valutazione continua della sua evoluzione e il sostegno psicosociale alla famiglia, anche attraverso la costruzione di reti di nuclei affidatari che possano offrire alle famiglie e ai minori in difficoltà la possibilità di usufruire di un sostegno fondato sul mutuo-aiuto.

Articolo 22 (Adozione nazionale ed internazionale)

1. La Regione, in materia di adozioni nazionali e internazionali, svolge i seguenti compiti, nel rispetto

della vigente normativa:

- a) vigila, ai sensi della l. 184/1983, sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione nazionale e internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- b) promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione, ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti;
- c) promuove, d'intesa con il Tribunale per i minorenni e con tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione, attività di informazione, formazione, preparazione delle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, con particolare attenzione, nel caso di adozioni internazionali, all'inserimento scolastico;
- d) istituisce il Servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della l. 184/1983; detto Servizio può essere attivato direttamente o tramite convenzione con servizi istituiti da altre Regioni.

Articolo 23 (Reti di accoglienza)

1. La Regione, anche in collaborazione con i Comuni, le ASL ed il Terzo Settore, promuove la formazione di reti di famiglie per l'accoglienza valorizzando le esperienze territoriali e le sostiene in conformità ai provvedimenti di programmazione.
2. Ai sensi della presente legge, per reti di famiglie si intendono associazioni non a scopo di lucro, orientate alla promozione dell'affido e dell'accoglienza secondo quanto previsto dalla l. 184/1983.

Articolo 24 (Strutture residenziali e semiresidenziali per minori)

1. Al fine di rispondere ai problemi socio-educativi di bambini e ragazzi in situazione di disagio, la Regione favorisce la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali per i minori temporaneamente privi di idonee cure familiari.
2. Costituiscono strutture residenziali:
 - a) le Comunità Educative per minori, aventi la funzione di accogliere minori e adolescenti che vivono una situazione di mancanza di tutela nella propria famiglia tale per cui il Servizio pubblico e/o il Tribunale ravvisino la necessità di un allontanamento, o in presenza di un provvedimento penale di collocamento in comunità da parte dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) le Case famiglia per minori, quali luoghi di accoglienza organizzati intorno ad una famiglia giudicata idonea all'affido dai Servizi. I parametri strutturali sono quelli della civile abitazione, commisurata al numero dei minori accolti;
 - c) le Comunità genitore-bambino: strutture residenziali atte ad accogliere un genitore con il proprio o i propri figli quando il nucleo necessita di un sostegno volto all'autonomia dello stesso e allo sviluppo delle capacità genitoriali.
3. Costituiscono strutture semi-residenziali:
 - a) i Centri Socio Educativi Diurni, quali luoghi di accoglienza che prestano servizio a favore di minori che si trovano in una situazione di rischio evolutivo e per i quali il progetto di prevenzione e sostegno non necessita di un allontanamento dal nucleo familiare d'origine;
 - b) i Centri di aggregazione, quali "luoghi sicuri" dove proporre attività aggregative volte alla socializzazione, all'accompagnamento scolastico ed alla animazione del tempo libero.
4. Le funzioni di autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo delle strutture di cui al comma 2 sono regolate dalle legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e dalla l.r. 12/2006, nonché dall'articolo 30 della presente legge. L'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

Articolo 25
(Servizi socio educativi, ricreativi e per il tempo libero)

1. La Regione, anche nell'ottica della prevenzione del disagio e della devianza, favorisce:
 - a) la crescita di autonomia e di competenza dei minori, valorizzando, in un contesto comunque protetto, il gioco e le opportunità di socializzazione nel tempo libero;
 - b) lo sviluppo delle pari opportunità, della socializzazione ed integrazione dei bambini e delle bambine appartenenti a diverse etnie e culture nonché il rapporto con la scuola.
2. La Regione favorisce e valorizza attività e servizi di facile accesso, anche attraverso l'azione degli Enti territoriali, quali:
 - a) educativa – territoriale e di strada;
 - b) partecipazione attiva dei minori;
 - c) aggregazione con particolare riferimento al tempo extrascolastico;
 - d) promozione del gioco e dell'approccio ludico;
 - e) interventi di collaborazione con le scuole mirati alla promozione della cultura della legalità, della responsabilità civile ed al contrasto del bullismo.

Articolo 26
(Sostegno ai percorsi di uscita dalle strutture tutelari)

1. La Regione promuove percorsi di sostegno per i ragazzi all'uscita dalle strutture tutelari, anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, per consentire agli stessi lo sviluppo delle competenze indispensabili al raggiungimento dell'autonomia.

Articolo 27
(Protezione dei minori vittime di reato)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di prevenzione, di contrasto dei reati e di riparazione delle conseguenze dei reati in danno ai minori, in particolare della violenza sessuale, del maltrattamento e della trascuratezza, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:
 - a) l'individuazione precoce di situazioni di reato a danno di minori;
 - b) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario;
 - c) la tempestiva presa in carico sociale, sanitaria ed educativa dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza.
2. A tal fine la Regione:
 - a) collabora con le Autorità e gli Enti preposti nelle azioni informative e formative rivolte a tutti i soggetti a cui competono funzioni di protezione dei bambini e dei ragazzi;
 - b) sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette;
 - c) promuove e sostiene la sottoscrizione di protocolli operativi a livello territoriale tra tutti i soggetti interessati;
 - d) sostiene la realizzazione da parte degli Enti preposti di attività di mediazione penale e sociale.

Articolo 28
(Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale)

1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri e della funzione educativa del procedimento e della misura penale.
2. La Regione e gli Enti locali, per quanto di propria competenza, programmano politiche di sostegno per i minori autori di reato, anche stranieri non accompagnati, collaborando con gli organismi della giustizia minorile e delle associazioni del Terzo Settore ivi operanti, disponendo percorsi di recupero nell'ambito del procedimento giudiziario, a sostegno del reinserimento sociale, familiare, di suppor-

to alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo.

3. La Regione collabora con l'Amministrazione della Giustizia, attraverso progetti sperimentali di tipo educativo, alla realizzazione di interventi nei confronti di minori che abbiano commesso il primo reato, secondo le modalità previste dagli atti di programmazione di cui alla l.r. 12/2006.

CAPO III STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI QUALITÀ, LA PARTECIPAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI OFFERTA

Articolo 29 (Servizi sperimentali)

1. La Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di servizi socio-educativi e assistenziali, anche proposti da Enti locali, Terzo Settore e privati convenzionati, in grado di coniugare flessibilità e qualità.

Articolo 30 (Linee guida)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con apposite linee guida:
 - a) gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare di cui all'articolo 24, comma 1, verificando periodicamente il rispetto dei medesimi;
 - b) gli standard strutturali e di localizzazione, organizzativi, qualitativi e le tipologie delle strutture di cui all'articolo 24, comma 2, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, al fine della loro autorizzazione e accreditamento;
 - c) in ordine all'accreditamento di cui all'articolo 24, comma 4, le procedure, gli strumenti e le modalità per sviluppare il processo di accreditamento dei servizi sociali previsto dall'articolo 48 della l.r. 12/2006, i requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati;
 - d) gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi per i servizi di cui all'articolo 10, comma 2;
 - e) le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture di cui all'articolo 10 e all'articolo 24, secondo quanto disposto dall'articolo 34.

Articolo 31 (Partecipazione)

1. I Comuni, in forma singola o associata attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi sociali ed educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, anche attraverso le diverse forme di associazione, all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.
2. I soggetti gestori assicurano una gestione competente e qualificata dei servizi per l'infanzia e promuovono e facilitano la partecipazione dei genitori alle scelte educative e alla verifica del lavoro svolto, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
3. Presso ogni nido d'infanzia, per garantire la gestione e il funzionamento dei servizi, i gestori si avvalgono della collaborazione di un Comitato di partecipazione.
4. Con proprio regolamento i soggetti gestori definiscono la composizione del Comitato di partecipazione, in modo che sia assicurata la rappresentanza del soggetto gestore, del coordinatore pedagogico, delle famiglie e del personale.

Articolo 32 (Compartecipazione alla spesa)

1. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi è prevista attraverso forme di contribuzione differenziata in base alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di

equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto dell' articolo 51 della l.r. 12/2006.

2. La definizione della quota di compartecipazione familiare è effettuata dai Comuni, per i servizi diretti o in convenzione, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Articolo 33 (Vincolo di destinazione)

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia e/o a servizi sociali realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione è istituito vincolo di destinazione di dieci anni.
2. Lo svincolo, prima della scadenza, è consentito dalla Giunta regionale su richiesta motivata dal proprietario nel caso in cui l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa dei servizi considerati.

Articolo 34 (Personale)

1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei Servizi Socio Educativi e Assistenziali è assicurato dal personale educativo e da collaboratori addetti ai servizi generali.
2. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori di servizio.
3. Per consentire al personale dei servizi di essere capace di interpretare i nuovi bisogni definiti dai continui cambiamenti sociali, gli Enti e i soggetti gestori promuovono la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento, anche in collaborazione con Università, Centri di ricerca e Provincia.
4. I Comuni e gli altri Enti o soggetti gestori, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi tramite figure professionali dotate di laurea specifica.

TITOLO III POLITICHE GIOVANILI

CAPO I INTERVENTI PER GLI ADOLESCENTI ED I GIOVANI

Articolo 35 (Politiche giovanili)

1. La Regione favorisce il collegamento delle politiche attive settoriali rivolte ai giovani, curandone il raccordo, in modo da garantire la massima efficacia dell'azione regionale. A tal fine, può essere costituito apposito organismo intersettoriale di coordinamento.

Articolo 36 (Coordinamento a livello distrettuale)

1. La Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle Istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale, anche in relazione alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali.
2. Nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni Distretto

Sociosanitario vengono realizzate azioni di coordinamento tra Enti locali, ASL, Servizi dell'Amministrazione della Giustizia, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del Terzo Settore competenti in materia.

3. La programmazione territoriale, collegata con quella regionale, garantisce azioni e interventi rivolti alla realtà giovanile tesi anche a promuovere le buone prassi e il confronto tra gli operatori.

Articolo 37 (Promozione di sani stili di vita)

1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita e di promozione del benessere. A tal fine, promuove accordi e forme di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche, gli Enti locali, le ASL ed altri soggetti pubblici e del Terzo Settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare riguardanti l'alimentazione, l'attività fisica, l'educazione all'affettività e alla sessualità, nonché il fumo, l'alcool, le sostanze psicostimolanti, e le nuove dipendenze.
2. La Regione, attraverso gli Enti locali, promuove iniziative tese a valorizzare il tempo extrascolastico dei minori, gestite da soggetti pubblici o privati, che arricchiscano il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, l'educazione alla legalità e al rispetto e sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione.

Articolo 38 (Educativa di strada)

1. La Regione, al fine di favorire il benessere e di prevenire possibili percorsi del disagio sociale, promuove la realizzazione di servizi e interventi di "educativa di strada", quale processo educativo e di interazione con i giovani ambientato direttamente sul territorio.
2. Gli interventi di educativa di strada sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito e realizzati con l'apporto fondamentale del Terzo Settore presente sul territorio considerato.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di intervento e di realizzazione dei servizi di cui al comma 1.

Articolo 39 (Forum regionale dei giovani)

1. E' istituito il Forum regionale dei giovani, che rimane in carica per l'intera legislatura, di cui fanno parte i rappresentanti dei Forum provinciali e che deve comunque garantire la partecipazione delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale.
2. Ogni provincia può istituire i Forum provinciali dei giovani secondo determinazioni proprie, al fine di collaborare ed interagire con il Forum regionale.
3. Il Forum regionale, in collegamento con quello nazionale, assume il ruolo di sede di consultazione e di espressione di pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile; inoltre:
 - a) predispone relazioni, studi, documenti e analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di proporre progetti alla Regione;
 - b) attraverso il coordinamento dei Forum provinciali, opera una ricognizione continua dei contributi dei giovani alle politiche di loro interesse, concorrendo ad un affinamento e sintesi delle stesse;
 - c) favorisce l'inserimento dei giovani nelle associazioni giovanili presenti sul territorio;
 - d) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.
4. Possono far parte dei diversi Forum solo i giovani con età compresa tra i 16 e i 25 anni.
5. La Giunta regionale definisce il regolamento del Forum, che ne disciplina la composizione ed il funzionamento, assicurando il rispetto del pluralismo delle rappresentanze di cui al comma 1.

Articolo 40 (Informagiovani)

1. La Regione incentiva i servizi di informazione ai giovani attraverso l'implementazione della rete degli sportelli presenti sul territorio, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie telematiche, favorendo l'integrazione di tutte le fonti informative.
2. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, attraverso il sistema informativo regionale e all'interno degli obiettivi europei per lo sviluppo della società dell'informazione, valorizza la presenza dell'associazionismo giovanile, per allargare la rete di punti "informagiovani", soprattutto nelle realtà territoriali che ne sono prive, usufruendo anche di presidi già attivi di organismi no-profit.
3. Le Province predispongono adeguata formazione degli operatori per garantire, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, l'offerta e il raccordo di iniziative a favore dei giovani, con particolare riguardo alle proposte dell'Unione Europea.

Articolo 41 (Servizi sperimentali)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di servizi, azioni e interventi a favore di giovani e adolescenti, anche proposti da Enti locali, associazioni e gruppi giovanili, in grado di coniugare flessibilità e qualità.

Articolo 42 (Scambi e mobilità giovanile in ambito nazionale ed internazionale)

1. La Regione favorisce gli scambi dei giovani in ambito nazionale ed internazionale sia di carattere socio-culturale, sia per motivi di studio, con particolare attenzione al sostegno dei programmi europei ad essi dedicati.
2. La Regione favorisce per fini culturali e di studio gli scambi di giovani dai 18 ai 25 anni in ambito familiare.
3. Per favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù e la mobilità internazionale dei giovani, nonché per rafforzare le attività di scambio delle associazioni giovanili, la Regione può concludere accordi o parternariati con altre Regioni nazionali ed europee.
4. La Regione promuove i temi dell'educazione alla pace e all'intercultura, con particolare attenzione al bacino del Mediterraneo anche in considerazione della sua collocazione geografica.

Articolo 43 (Prestiti d'onore)

1. La Regione concede prestiti d'onore ai giovani tra i 18 e i 25 anni, secondo la vigente normativa nazionale e con le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale.
2. I prestiti d'onore hanno la finalità di sviluppare l'autonomia attraverso progetti di giovani singoli o associati da svolgersi nell'ambito formativo, sociale o comunque tesi a sviluppare le capacità dell'intraprendere e del dare continuità alle scelte operate.

Articolo 44 (Centri giovani)

1. La Regione sostiene l'istituzione e il rafforzamento dei Centri giovani, quali luoghi atti alla socializzazione e all'incontro dei giovani ove si perseguono finalità educative, formative, culturali o ricreative. I Centri giovani si caratterizzano nella continuità dell'offerta dell'attività collegata a un progetto educativo.
2. Di norma i Centri giovani sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito. La Regione promuove la realizzazione di una rete regionale dei Centri giovani, in concerto con le pianificazioni distrettuali, di ambito e locali.
3. Gli Enti locali riconoscono e sostengono inoltre le iniziative di associazioni e organizzazioni che

offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni, consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.

4. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri di attuazione e finanziamento per i Centri giovani.

Articolo 45 (Accordi programma quadro)

1. La Regione promuove accordi con il Governo, gli Enti locali e l'associazionismo per realizzare programmi integrati a favore degli adolescenti e dei giovani a cui possono concorrere anche gli strumenti definiti da norme regionali o nazionali di settori diversi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono tesi a sviluppare interventi innovativi sul piano tecnologico e pedagogico, al fine di offrire ai giovani l'occasione per essere protagonisti nella comunità e agevolare, attraverso l'esercizio e lo sviluppo delle competenze, l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. Gli interventi regionali perseguono gli obiettivi della promozione della cultura del bene comune e della legalità, l'attenzione all'integrazione delle persone a rischio di esclusione sociale, l'incontro ed il confronto tra i giovani e tra i giovani e gli adulti, per rafforzare la coesione sociale delle comunità territoriali.

CAPO II VALORIZZAZIONE E FUNZIONE DEGLI ORATORI

Articolo 46 (Attività degli Oratori)

1. La Regione riconosce la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione svolta, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività simili, dall'Ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché dai soggetti appartenenti alle confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
2. Le attività di cui al comma 1 integrano la funzione educativa della famiglia e costituiscono uno degli strumenti sociali e formativi della comunità locale, per la promozione, l'accompagnamento e il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un'opportunità educativa nelle situazioni di disagio.
3. La Regione sostiene, in particolare, le attività finalizzate alla solidarietà e promozione sociale, alle iniziative del tempo libero a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile, realizzate nell'ambito degli interventi della rete integrata di offerta.
4. Sono considerate assimilabili alle attività di oratorio le iniziative d'ambito regionale o sovraregionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell'incontro interculturale e svolte dai soggetti di cui al comma 1.

Articolo 47 (Protocolli d'intesa)

1. Per le attività di cui all'articolo 46, la Regione sottoscrive, su richiesta degli interessati, appositi protocolli d'intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:
 - a) la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;
 - b) i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.

2. Nei protocolli d'intesa sono definite le modalità di attuazione di cui al presente capo e ulteriori indirizzi tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari

Articolo 48 (Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per l'ammissione a finanziamento di progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 46 concernenti le attività di cui al medesimo articolo svolte da almeno tre anni, tenuto conto delle disposizioni di cui ai protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 47.
2. Il finanziamento può consistere anche in contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, per ristrutturazioni o migliorie delle strutture o per l'acquisizione di attrezzature.
3. Le domande relative agli interventi di cui al presente articolo possono essere presentate anche da organismi unitari a carattere regionale riconosciuti dal protocollo d'intesa di cui all'articolo 47.

CAPO III SOGGIORNI SOCIO EDUCATIVI E DIDATTICI

Articolo 49 (Sostegno dei soggiorni socio-educativi e didattici)

1. La Regione sostiene i soggiorni svolti a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a sei giorni, realizzati da Enti e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro. I soggiorni sono definiti secondo le seguenti tipologie:
 - a) soggiorno in accampamento;
 - b) soggiorno itinerante;
 - c) soggiorno in accantonamento.
2. Sono soggiorni in accampamento quelli che svolgono attività socio-educative e utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni.
3. Sono soggiorni itineranti quelli che sviluppano attività socio-educative e prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.
4. Sono soggiorni in accantonamento quelli che accolgono attività socio-educative e utilizzano strutture ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per periodi di durata non superiore a quindici giorni. Tali strutture devono essere gestite al di fuori dei normali canali commerciali e senza scopo di lucro.
5. In riferimento allo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1, gli Enti e le Associazioni organizzatrici devono presentare richiesta di autorizzazione al Comune competente per territorio indicando le generalità del responsabile, la struttura o la zona prescelta per l'organizzazione del soggiorno, il periodo di permanenza ed il numero previsto di persone presenti. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.
6. La Giunta regionale disciplina i requisiti tecnici ed organizzativi per lo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1.

Articolo 50 (Contributi regionali per l'attivazione di aree e strutture)

1. Sono concessi contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, ai soggetti di cui all'articolo 49, comma 1, che intendono destinare aree per i soggiorni in accantonamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 49, comma 6, in relazione a superficie utilizzabile, strutture igienico-sanitarie, installazioni per cucine da campo, approvvigionamento idrico, gestione di fuochi a fiamma libera.
2. Le opere per le quali si richiede il contributo possono riferirsi alla ristrutturazione di immobili o

all'acquisto ed installazione di attrezzature atte a migliorare le strutture o le aree con riferimento a quanto disposto al comma 1.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.
4. Le strutture e le aree che beneficiano del contributo regionale sono soggette al vincolo di destinazione d'uso per la durata di almeno dieci anni dalla data di assegnazione del contributo pena la restituzione della somma assegnata, con maggiorazione degli interessi legali.

Articolo 51

(Contributi regionali per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni)

1. Sono concessi contributi per le attività socio-educative svolte nei soggiorni di cui all'articolo 49 da destinare ai minori autosufficienti e ai minori diversamente abili secondo parametri definiti dalla Giunta regionale nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a) i soggiorni devono effettuarsi tra il 15 giugno ed il 15 settembre, non devono essere di durata inferiore a sei giorni, devono essenzialmente adempiere ad una funzione socio-educativa e formativa;
 - b) l'assegnazione dei contributi dovrà essere rapportata al numero dei minori, alla durata del soggiorno e alla presenza di persone diversamente abili.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Articolo 52

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede:
 - a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:
 - riduzione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 10.105 "Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale";
 - riduzione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 10.205 "Interventi a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale";
 - istituzione dell'U.P.B. 10.107 "Interventi a favore di Enti no-profit operanti a favore dei minori" con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa;
 - istituzione dell'U.P.B. 10.207 "Interventi a favore di Enti no-profit operanti a favore dei minori" con lo stanziamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa;
 - b) con gli stanziamenti iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009:
 - U.P.B. 2.215 "Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro";
 - U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali" (corrente);
 - U.P.B. 10.201 "Fondo per le politiche sociali" (conto capitale);
 - U.P.B. 10.202 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza";
 - U.P.B. 11.102 "Spese per il diritto allo studio universitario".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 53

(Norma finale)

1. La Giunta regionale relaziona alla competente Commissione consiliare, in modo differenziato, sull'attuazione degli interventi di cui al Titolo III.

Articolo 54
(Norme di prima applicazione e transitorie)

1. Le autorizzazioni rilasciate dai Comuni ai sensi della normativa precedente rimangono in essere. La Giunta regionale adotta le linee guida di cui all'articolo 30 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more di adozione delle linee guida, il regolamento regionale 2 dicembre 2005, n. 2 (Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva) rimane in vigore e reca la disciplina di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, lettere b), d) ed e) e rimangono altresì in vigore le disposizioni di cui agli articoli 12 e 21 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 (Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi) e i relativi provvedimenti amministrativi di attuazione recanti, rispettivamente, la disciplina di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, lettere e) e d). Dalla data di entrata in vigore delle linee guida, le suddette disposizioni si intendono abrogate.
3. Gli allegati alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici) costituiscono le determinazioni tecniche di cui all'articolo 49, fino all'adozione dell'apposita disciplina.

Articolo 55
(Modifica di norme)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) la parola "devono" è sostituita dalla seguente: "possono";
2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) è abrogato;
3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole "sono abrogati" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986".
4. Al comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 17/1986, introdotto dall'articolo 8 della l.r. 44/2008, la parola "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere".

Articolo 56
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 54, sono abrogate:
 - a) la legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 (Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi);
 - b) la legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici) e successive modifiche e integrazioni;
 - c) la legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Interventi regionali per la valorizzazione e la funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari) e successive modifiche e integrazioni;
 - d) il regolamento regionale 2 dicembre 2005, n. 2 (Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 6

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 113 in data 24 ottobre 2008;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 ottobre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 393;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 27 ottobre 2008;*
- d) *la VIII Commissione consiliare è stata autorizzata in data 17 novembre 2008 ad esprimere il parere di cui all'articolo 84, comma 3 del Regolamento interno;*
- e) *la VIII Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 23 gennaio 2009;*
- f) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 23 febbraio 2009;*
- g) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 5 marzo 2009;*
- h) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2009;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 30 aprile 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Lorenzo Basso)

permettetemi di aprire questa relazione citando una frase di Italo Calvino: "Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane." E' un pensiero che rievoca l'importanza dell'educazione dei giovani e della tutela del loro diritto a crescere e completarsi. A questo difficile compito ha voluto dare il suo contributo anche la Regione Liguria con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione di questa Assemblea Legislativa, che affronta il tema della qualità del crescere, quale tratto costituente della qualità dello sviluppo di un sistema sociale evoluto e complesso come quello ligure. Su tale tema è necessario far evolvere le responsabilità istituzionali, l'integrazione tra i saperi e le professionalità, le diverse esperienze e le alleanze programmatiche tra le Istituzioni e la società civile. Soltanto con un'azione di respiro strategico e frutto di ampia condivisione si può operare al meglio per le nuove generazioni.

Privilegio di queste – come sottolinea Calvino – è una sensazione di incompletezza, condizione essenziale per passare dalla gioventù alla maturità; una situazione necessariamente dinamica e positiva, in cui la persona riesce ad esprimere al meglio le proprie potenzialità per costruirsi il suo posto nella vita. Tuttavia sempre di più assistiamo a giovani, anagraficamente non più tali, che hanno fatto dell'incompletezza e dell'immatùrità una condizione stabile e definitiva. E' la generazione dei precari, vittime innocenti di un sistema che sta rubando loro ogni giorno di più la speranza di un futuro migliore.

E' in questo clima di insicurezza ed instabilità generale che trovano terreno fertile i fenomeni che del disagio sono sempre spia e mai causa, come il bullismo e la tossicodipendenza. La loro radice profonda va ricercata in una società che ha smesso di puntare sui giovani per stimolarne crescita e integrazione, così interrompendo lo sviluppo armonico della comunità.

Questo problema è ancor più drammatico in Liguria, la regione più vecchia d'Italia, in cui, a fronte di 100 bambini al di sotto dei 14 anni, vi sono oltre 250 residenti di età superiore ai 65 anni. In Europa questo "indice di vecchiaia" si ferma attorno alla parità mentre nella vicina Francia non raggiunge quota 90, quasi tre volte inferiore al valore della Liguria.

Di fronte a numeri così drammatici è legittimo sentirsi impotenti e forte può essere la tentazione di non contrastare un fenomeno che appare inevitabile. E' una scelta politica "facile", ma non lungimirante. Senza un progetto per la valorizzazione delle giovani generazioni ogni società appassisce.

L'alternativa è avere il coraggio di reagire, elaborando una strategia di lungo periodo che sia capace di invertire una tendenza che non è necessariamente inevitabile. Per realizzare questa strategia è necessario stringere un patto fra istituzioni, famiglie e realtà educative. Fornire una cornice normativa che stimoli e supporti questo patto è l'obiettivo cui si vuole contribuire con il disegno di legge all'esame di questa Assemblea Legislativa. Rappresenta la presa di coscienza che la sfida principale per la Liguria di oggi è quella di garantire un futuro ai liguri di domani.

"Ecco a cosa serve il futuro: a costruire il presente con veri progetti di vita." Così scrive Muriel Barbery, l'autrice de "L'eleganza del riccio", recentissimo successo editoriale. Questo disegno di legge vuole riportare al centro dell'attenzione politica e della sua agenda il bambino, l'adolescente e il giovane perché il "benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali" è "condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società", come solennemente affermato dall'articolo 1 del disegno di legge.

A sollecitare l'adozione di questo provvedimento è stata l'esigenza di integrare le politiche di settore e la relativa normativa, superando la frammentarietà delle disposizioni legislative vigenti e riconducendo ad un sistema organico la disciplina dei diversi istituti che interessano il mondo dei minori e dei giovani, nell'ambito di un processo di revisione di disposizioni legislative ormai datate, quali quelle in materia di servizi educativi per la prima infanzia (legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64) e di soggiorni socio-educativi e didattici (legge regionale 28 gennaio 1998, n.6).

La finalità principale del disegno di legge consiste nel perseguimento del benessere e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società. A tal fine, la Regione ha scelto di sostenere in primo luogo il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito del contesto familiare e ha sancito il riconoscimento alla famiglia quale risorsa sociale che, insieme e in sinergia con gli altri soggetti preposti, partecipa con pari dignità alla realizzazione degli obiettivi fissati dal presente disegno di legge, dando così attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, inteso nella sua più ampia accezione.

Le disposizioni dell'articolato si conformano ai principi generali di rispetto umano e civile, libertà e solidarietà, sussidiarietà, responsabilità e centralità della persona, quali sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e, in particolare:

- *dagli articoli 2, 3, 118, ultimo comma, e dalla Parte I, Titolo II della Costituzione;*
- *dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;*
- *dalla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;*
- *dalla Convenzione sui Diritti dei Fanciulli firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dai protocolli aggiuntivi;*
- *dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;*
- *dalla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del minore del 25 gennaio 1996, entrata in vigore in Italia il 1° luglio 2000;*
- *dal Titolo VIII del libro primo del Codice Civile;*
- *dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza);*
- *dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).*

Nell'articolato viene fatto, inoltre, riferimento alla recente produzione legislativa della Regione Liguria in tema di politiche per i minori, citando ripetutamente le leggi regionali 12/2006 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e 9/2007 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), al fine di armonizzare il dettato legislativo non solo alle leggi nazionali ed internazionali, bensì anche a quelle emanate dal legislatore regionale.

Il disegno di legge si articola in tre parti: la prima contiene i principi generali e l'individuazione delle com-

petenze della Regione e degli Enti territoriali; la seconda disciplina le politiche per la prima infanzia e i minori; la terza individua le politiche in favore dei giovani, recependo la normativa in vigore sulle attività di oratorio e sui soggiorni socio-educativi e didattici. Sono in particolare da sottolineare: la forte integrazione e interazione del testo di legge con la legge regionale 12/2006, per cui gran parte degli obiettivi sono inseriti nella programmazione sociale distrettuale ordinaria; il recepimento della vigente legge sui servizi alla prima infanzia, integrata nel sistema educativo e implementata nella parte su affidi e adozioni mediante il sostegno alla prevenzione del contrasto all'abbandono minorile; e infine la specifica disciplina delle politiche giovanili, rafforzate e raccolte in un testo unico, al fine di precisare aspetti che erano trattati in leggi separate, che vengono pertanto abrogate.

Il testo del disegno di legge presenta alcune caratteristiche fortemente innovative:

- a) ricomprende, per la prima volta in un testo organico, le politiche settoriali rivolte ai minori e ai giovani e, al fine di promuovere lo sviluppo di politiche integrate in tutti i settori della vita sociale, istituisce il "Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori";
- b) introduce, nell'ottica di sostegno e di assistenza al minore, l'anticipazione dell'assegno di mantenimento, nel caso di inottemperanza del genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'Autorità giudiziaria;
- c) istituisce il Servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge 184/1983, prevedendo che detto Servizio possa essere attivato direttamente ovvero attraverso una convenzione con servizi istituiti da altre Regioni.

Il disegno di legge in esame, infine, attribuisce alla Giunta regionale:

- a) l'adozione di provvedimenti che consentano la gradualità applicativa e la regolamentazione di istituti quali l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore e il Coordinamento Tecnico regionale per le politiche sui minori;
- b) la redazione di linee guida per le strutture, che definiscano standard, requisiti, entità numeriche e qualifiche professionali necessarie, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e organizzativi per lo svolgimento dei soggiorni socio-educativi e didattici e le modalità per l'ammissione ai contributi.

In sede di esame referente da parte della III Commissione, il testo di legge è stato sottoposto ad ampio dibattito, coinvolgendo, mediante audizioni, le organizzazioni del Terzo Settore, intendendo con esso quel complesso di istituzioni che all'interno del sistema economico si collocano tra lo stato e il mercato, ma non sono riconducibili né all'uno né all'altro, sono cioè soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, associazioni familiari, ONG, ecc.). Nell'esame del testo sono state prese in considerazione e accolte la maggior parte delle proposte di modifica presentate, unitamente alle osservazioni espresse da parte della VIII Commissione consiliare, nel corso dell'esame in sede consultiva, recanti la previsione di un raccordo con le leggi regionali in materia di prevenzione della violenza di genere e di integrazione con le politiche di pari opportunità.

Alla trattazione del disegno di legge la III Commissione ha dedicato un calendario di sedute, che ha visto l'impegno e la collaborazione sia dell'Esecutivo regionale, sia dei Rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in questa Assemblea, e che è stato capace di fornire prova di una sinergia di intenti che spero possa ripetersi nel corso dell'esame in quest'Aula. Si potrà così dare pronto avvio alle procedure di carattere operativo necessarie alla gestione della legge medesima.

Nel presentare questo testo siamo ben consapevoli che non può essere una legge regionale a risolvere tutti i problemi di una società sempre più precaria o ad estirpare fenomeni inquietanti e dolorosi come il bullismo e la tossicodipendenza; sono processi sociali complessi e di lungo periodo, il sintomo di una generazione che – come sottolineato da molti – per la prima volta vede per sé un futuro peggiore del proprio passato, né sa per cosa combattere e contro chi. E' una generazione che spesso subisce il fascino dei propri nonni che combatterono per la libertà, e dei propri genitori, cresciuti lottando per l'uguaglianza e la giustizia sociale, ma che da questi si sente schiacciata e sotto tutela e che oggi sembra aver deciso di ribellarsi al grido di "non pagheremo noi la vostra crisi".

Ben oltre il contenuto della legge è fondamentale il messaggio che con essa viene trasmesso: per la Regione Liguria l'infanzia e la gioventù non sono un'emergenza, né una necessità, ma l'oggetto stesso di una politica che vuol farsi grande a sua volta, guardando al domani con progettualità e speranza. "Questo è il momento che definirà una generazione", ha affermato il Presidente Barack Obama nel discorso inaugurale della sua Presidenza: una "generazione perduta" perché soffocata – come alcuni hanno sentenziato - oppure una generazione che sarà ricordata per aver saputo lottare per un mondo più giusto e meno inquinato e

per un lavoro che alle possibilità offerte dal merito affianchi le certezze di uno stato sociale fortemente inclusivo.

“Quante strade deve percorrere un uomo, prima che tu lo possa chiamare uomo?”, cantava Bob Dylan in “Blowin’ in the wind”. E quanto devono aspettare i giovani d’oggi perché la società li riconosca adulti?

Questa legge è un sostegno ed un riconoscimento all’impegno di quanti alimentano il vento sul quale soffia, ogni giorno di più, la risposta di una generazione. Perché il bello di essere giovani è avere il diritto di sentirsi incompleti e sentire il dovere di completarsi.

Con un’approvazione convinta e condivisa potremo fornire un segno tangibile del contributo della Regione Liguria alla difesa di questo inalienabile diritto/dovere.

Relazione di minoranza (Consigliere Abbundo N.)

I giovani rappresentano il futuro di questa regione, come di tutte le altre regioni d’Italia, soprattutto in un momento di crisi profonda quale quella che stiamo affrontando in questo momento.

Il suddetto disegno di legge è costituito da un articolato che non soddisfa sufficientemente la promozione di attività ed iniziative per i giovani.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’articolo 3

- *La legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8;*

Nota all’articolo 6

- *La legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 è pubblicata nel B.U. 28 marzo 2007, n. 7;*

Note all’articolo

- *La legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2004, n. 12;*
- *La legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 è pubblicata nel B.U. 28 marzo 2007, n. 7;*

Nota all’articolo 13

- *La legge 5 febbraio 1992, n. 104 è pubblicata nella G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.;*

Nota all’articolo 21

- *La legge 4 maggio 1983, n. 184 è pubblicata nella G.U. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.;*

Note all’articolo 32

- *Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 è pubblicato nella G.U. 18 aprile 1998, n. 90;*
- *La legge 27 dicembre 1997, n. 449 è pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.;*

Note all’articolo 54

- *Il regolamento regionale 2 dicembre 2005, n. 2 è pubblicato nel B.U. 28 dicembre 2005, n. 14;*
- *La legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 è pubblicata nel B.U. 28 dicembre 1994, n. 26;*
- *La legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 è pubblicata nel B.U. 18 febbraio 1998, n. 3;*

Nota all’articolo 55

- *La legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 è pubblicata nel B.U. 16 giugno 1993, n. 11;*
- *La legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 è pubblicata nel B.U. 24 dicembre 2008, n. 18.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità - Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco.

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 7

Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (interventi di sostegno al sistema della formazione professionale).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale))

1. All'articolo 1 della l.r. 23/2004, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Il Fondo di cui al comma 1 può inoltre essere utilizzato per il finanziamento di interventi per il riequilibrio patrimoniale e il consolidamento della struttura finanziaria degli organismi del sistema formativo di cui al medesimo comma.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 7

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 126 in data 20 febbraio 2009;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 febbraio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 430;
- c) è stato assegnato alla V Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 24 febbraio 2009;
- d) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta dell'11 marzo 2009;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 30 aprile 2009.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 è pubblicata nel B.U. 1° dicembre 2004, n. 11.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura – Settore Sistema regionale della Formazione e dell'Orientamento

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 8

Norme per la protezione dell'ambiente e del paesaggio attraverso la salvaguardia dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità e oggetto della legge)

1. La presente legge al fine di assicurare la protezione ed il miglioramento del paesaggio tradizionale e dell'ambiente prevede aiuti per interventi di recupero e di mantenimento dell'attività agricola all'interno del territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 (Istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre).
2. Gli aiuti di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 214 del 9 agosto 2008.

Articolo 2 (Interventi ammissibili)

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Regione concede aiuti in conto capitale, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1857/2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008, per i seguenti interventi:
 - a) ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali, nei limiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006;
 - b) investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di prodotti agricoli di qualità, nei limiti previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006;
 - c) investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, finalizzati alla valorizzazione di prodotti di qualità, nei limiti previsti dall'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/2008.
2. La Regione concede aiuti per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di infrastrutture rurali finalizzate al miglioramento dell'irrigazione e dei trasporti rurali, ivi comprese strade a servizio di zone agricole e forestali e impianti di trasporto a fune o su rotaia.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili all'aiuto solo se conformi:
 - a) alle norme del Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre e del relativo Regolamento del Parco e, in attesa della sua approvazione, alle misure di salvaguardia di cui al d.P.R. 6 ottobre 1999;
 - b) alla disciplina del vigente strumento urbanistico comunale, nonché a quella eventualmente operante in salvaguardia.
4. In ogni caso l'ammissibilità all'aiuto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'acquisizione del nulla-osta e dei titoli abilitativi prescritti dalla legislazione statale e regionale in materia di tutela dei valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali.

Articolo 3 (Beneficiari degli aiuti e intensità degli aiuti erogabili)

1. Gli aiuti per le imprese, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono limitati alle piccole e medie imprese

- come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008.
2. Gli aiuti per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) "ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali" sono concessi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e del 60 per cento della spesa ammissibile nelle zone diverse da quelle svantaggiate, purchè l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda, a favore di:
 - a) enti pubblici;
 - b) aziende agricole singole o associate iscritte al registro delle imprese e con partita IVA;
 - c) proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, singoli o associati, dei fondi interessati.
 3. Gli aiuti per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) "investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di prodotti agricoli di qualità" sono concessi a favore di imprese agricole singole e associate iscritte al registro delle imprese e dotate di partita IVA, nei limiti delle seguenti intensità:
 - a) 60 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e condotte da giovani agricoltori di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - b) 50 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate in zone diverse dalle zone svantaggiate di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e condotte da giovani agricoltori di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005, ovvero per le imprese situate in zone svantaggiate e condotte da agricoltori diversi da quelli indicati dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - c) 40 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate in zone diverse dalle zone svantaggiate di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e condotte da agricoltori diversi da quelli indicati dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
 4. L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000,00 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000,00 euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
 5. Gli aiuti per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) "investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, finalizzati alla valorizzazione dei prodotti di qualità" possono essere concessi fino a un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile, a favore di imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli.
 6. Il sostegno per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2 "costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture rurali" possono essere concessi solo se le relative infrastrutture sono poste al servizio di una pluralità di terreni agricoli e forestali. Gli aiuti sono concessi, nella misura massima del 95 per cento della spesa ammissibile, a favore di:
 - a) consorzi di miglioramento fondiario;
 - b) cooperative agricole;
 - c) altre forme associative legalmente costituite e composte in prevalenza da imprenditori agricoli e forestali o proprietari di terreni agricoli e forestali. Inoltre, gli aiuti sono limitati alla parte di uso pubblico dell'infrastruttura, eccettuati i collegamenti di esclusiva pertinenza di singoli utenti;
 - d) enti pubblici.
 7. Le spese ammissibili agli aiuti di cui all'articolo 2 sono limitate:
 - a) ai costi effettivamente sostenuti relativi al ripristino dei muri a secco per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - b) alla costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili, escluso l'acquisto del terreno, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2;
 - c) all'acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Altri eventuali costi connessi al contratto di compravendita o leasing (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi e altre spese) non costituiscono spese ammissibili per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2;
 - d) alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere b) e c) del presente comma, come onorari di consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2.

Articolo 4 (Esercizio delle funzioni)

1. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge sono svolte dalla Regione, che può avvalersi di altri enti pubblici, tramite apposita convenzione a titolo non oneroso.

Articolo 5 (Concessione degli aiuti)

1. Gli aiuti possono essere concessi solo per investimenti intrapresi dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008 e la Commissione ha accusato ricevuta dell'avvenuta trasmissione della sintesi dei regimi di aiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 e ha pubblicato il relativo numero di identificazione sul proprio sito Internet;
 - b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alla Regione o agli enti di cui all'articolo 4;
 - c) la domanda è stata dichiarata ammissibile dalla Regione o dagli enti di cui all'articolo 4, tramite un atto amministrativo da cui risulti l'importo dell'aiuto concesso e la disponibilità dei relativi fondi sul bilancio.
2. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1, lettera c), stabilisce il termine entro il quale l'intervento deve essere realizzato, che non deve essere superiore a un anno e deve essere rapportato alla consistenza dell'intervento. Può essere concessa una sola proroga di durata non superiore a un anno, comunque nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), in quanto applicabile.
3. In caso di inosservanza dei termini per la realizzazione dell'intervento, la Regione o gli enti di cui all'articolo 4 revocano l'aiuto e provvedono al relativo recupero nelle forme previste dalla legge.
4. Gli aiuti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti previsti per le medesime finalità attraverso altre norme o programmi in vigore.

Articolo 6 (Vigenza del regime di aiuto)

1. I regimi di aiuti istituiti con il presente provvedimento vigono sino al 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e dagli articoli 44 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Articolo 7 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
 - a) utilizzo ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;
 - b) iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 13.201 "Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture agricole" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 8 (Entrata in vigore)

1. La presente legge, fatto salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuto esperimento degli adempimenti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 con particolare riferimento alla

pubblicazione sul sito Internet della Commissione europea del numero di identificazione della sintesi dei regimi di aiuto.

2. Gli effetti di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 8

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Cassini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 120 in data 30 dicembre 2008;*
- b) *è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 12 gennaio 2009;*
- c) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 4 marzo 2009;*
- d) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 12 marzo 2009;*
- d) *è stato esaminato e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2009;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 30 aprile 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Conti)

Il Parco nazionale delle Cinque Terre, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, è inserito nel patrimonio mondiale dell'UNESCO ed è costituito dai territori dei comuni di Monterosso al mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore.

Il territorio è caratterizzato da un sistema omogeneo di terrazzamenti a picco sul mare, difficilmente raggiungibili tramite la viabilità ordinaria, che presentano pesanti criticità nello sviluppo di un'agricoltura imprenditoriale o di semplice presidio territoriale.

Proprio la fragilità del territorio rende assolutamente necessarie la presenza e l'attività dell'uomo, che costituiscono un presidio a tutela di un ambiente ed un paesaggio di assoluto pregio ed unicità.

Lo stesso Decreto istitutivo del Parco nazionale promuove la tutela del territorio e del paesaggio anche attraverso il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola nel territorio con la finalità di favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco.

La Regione Liguria, attraverso il presente provvedimento, dispone una serie di aiuti che, nel rispetto della normativa comunitaria di settore e della normativa specifica del Parco mirata alla salvaguardia dei valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali, promuovono il mantenimento e lo sviluppo dell'agricoltura anche con la finalità di protezione e miglioramento dell'ambiente e del paesaggio.

Nell'ambito di tali obiettivi gli interventi previsti ed ammissibili a contributo possono essere suddivisi in due tipologie peraltro assolutamente complementari tra di loro:

- *interventi mirati alla difesa e salvaguardia dell'architettura del territorio, che si sviluppano attraverso il ripristino dei muretti a secco che connotano il territorio ed il miglioramento delle infrastrutture rurali finalizzate all'irrigazione ed alla viabilità rurale, con particolare riguardo agli impianti di trasporto a fune o su rotaia, che costituiscono mezzi insostituibili per un ordinario utilizzo delle zone agricole;*
- *interventi mirati più direttamente agli investimenti nelle aziende agricole o nelle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli del territorio, con naturale riguardo alla valorizzazione dei prodotti di qualità, da rendere appetibili anche a chi fruisca del territorio per motivi turistici.*

Gli interventi previsti contemplano la concessione degli aiuti ad una pluralità di soggetti, che vanno dalle aziende agricole (o dai semplici conduttori di fondi) agli enti pubblici operanti sul territorio.

Per i premessi motivi ed atteso che il testo elaborato è stato oggetto, anche in sede di Commissione, di una serie di audizioni con gli operatori di settore dislocati sul territorio, ottenendo solo pareri positivi, si auspica che il presente provvedimento venga approvato con il più ampio consenso.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Garibaldi)

Le finalità di questo provvedimento sono senz'altro ammirevoli ma per ottenere concretamente quello che questo articolato si prefigge appare insufficiente la dotazione economica che si vuole mettere a disposizione.

La salvaguardia del territorio delle Cinque Terre con azioni di protezione e aiuto delle realtà di produzione agricola ed economica sono giuste e condivisibili, sarebbe opportuno che per ottenere dei reali e positivi risultati si metta a disposizione una quantità di fondi maggiore di quelli previsti da questo provvedimento.

E' quindi per questa motivazione, che secondo noi, è fondamentale per i fini che si prefigge questo provvedimento, che già come avvenuto in Commissione, ribadiamo il nostro voto di astensione.

Relazione di minoranza (Consigliere P. Oliva)

Il provvedimento all'esame del Consiglio si pone la finalità di predisporre delle azione di salvaguardia del territorio delle Cinque Terre.

Il principio di salvaguardia delle realtà agricole e socioeconomiche tipiche è senz'altro meritevole di attenzione.

Occorre, però, a nostro parere, poter disporre a livello finanziario di risorse tali da garantire la reale operatività della legge.

Ciò perché solo in caso di risorse adeguate si potrà incidere in termini non solo di mantenimento, ma anche di sviluppo e incentivazione di realtà agricole.

Soprattutto come nel caso di specie, in cui tali realtà non sono da vedersi solo a livello produttivo ma anche nel loro ruolo di mantenimento della tipicità dei luoghi e per il loro elevatissimo impatto a livello di presidio del territorio.

E un'effettiva politica di reale incentivazione economica dell'agricoltura di qualità porterebbe anche il vantaggio che la produzione a km. Zero può avere sui consumatori e sull'ambiente.

Data, dunque, la scarsità della dotazione finanziaria della norma, difficilmente l'obiettivo, in sé meritevole, potrà essere raggiunto.

Ma anche il testo in esame, come molti altri predisposti dall'attuale Giunta, ci sembrano predisposti in modo approssimativo e senza una reale volontà applicativa.

Anticipiamo, pertanto, fin da ora in nostro voto di astensione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 è pubblicato nella G.U. 17 dicembre 1999, n. 295;*
- *Il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 è pubblicato nella G.U.U.E. L 358/3 del 16 dicembre 2006;*
- *Il regolamento (CE) n. 70/2001 è pubblicato nella G.U.U.E. n. L10/33 del 13 gennaio 2001;*
- *Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 è pubblicato nella G.U.U.E. n. L 214 del 9 agosto 2008;*

Nota all'articolo 3

- *Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 è pubblicato nella G.U.U.E. n. L 277 del 21 ottobre 2005.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura, Protezione civile e turismo – Settore Politiche agricole

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 9

Azioni di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici degli aeroporti liguri.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico del territorio, la Regione concede aiuti di stato per il potenziamento del traffico aereo in arrivo (incoming) degli aeroporti liguri.
2. Gli aiuti sono finalizzati alle azioni connesse all'avviamento e alla promozione di nuovi collegamenti e nuove frequenze con i mercati di maggior afflusso turistico verso la Liguria e agli interventi di miglioramento e potenziamento delle strutture e infrastrutture aeroportuali degli scali liguri strettamente finalizzati all'incremento dei flussi turistici.

Articolo 2 (Interventi finanziabili)

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede aiuti per le finalità di cui all'articolo 1 per le seguenti azioni:
 - a) attivazione di nuove frequenze con gli aeroporti liguri da destinazioni già servite, compresa la relativa attività di promozione e informazione;
 - b) attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche ed alla connessione con il mercato croceristico, compresa la relativa attività di promozione e informazione;
 - c) attività di promozione e pubblicità di nuovi voli verso gli aeroporti liguri con finalità di "incoming".
 - d) realizzazione e miglioramento delle strutture di accoglienza aeroportuali;
 - e) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture dei servizi a terra attuati anche attraverso la razionalizzazione degli spazi e degli immobili esistenti nell'area aeroportuale.

Articolo 3 (Beneficiari degli aiuti)

1. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono le imprese operanti nel campo del trasporto aereo passeggeri.
2. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), sono le società di gestione degli aeroporti liguri.

Articolo 4 (Intensità degli aiuti)

1. La Regione concede gli aiuti di cui all'articolo 2 nei limiti stabiliti dal regime "de minimis", secondo

quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

2. Gli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili nei limiti finanziari e temporali previsti dalla normativa di cui al comma 1.
3. Gli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), sono concessi fino ad un massimo del 70 per cento delle spese ammissibili nei limiti finanziari e temporali previsti dalla normativa di cui al comma 1.

Articolo 5 (Modalità attuative)

1. Gli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono attivati attraverso una apposita procedura selettiva definita con atto della Giunta regionale, nel quale sono altresì indicati i criteri di ammissibilità e selezione.
2. Gli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono concessi alle società di gestione degli aeroporti liguri secondo criteri individuati dalla Giunta regionale e con modalità disciplinate da apposita convenzione, con priorità per l'attività di promozione e pubblicità di nuovi voli charter dai paesi extra Unione Europea verso gli aeroporti liguri.
3. Gli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), sono concessi alle società di gestione degli aeroporti liguri secondo criteri individuati dalla Giunta regionale in funzione dell'aumento del traffico "incoming" verso la Liguria e con modalità disciplinate da apposita convenzione.

Articolo 6 (Revoca o riduzione dell'aiuto)

1. L'aiuto è revocato e si procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, quando:
 - a) vengano accertate gravi irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa;
 - b) l'intervento non venga effettuato in conformità al progetto approvato o entro i termini indicati nell'atto di concessione;
 - c) i beneficiari dichiarino di rinunciare all'aiuto concesso.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), può essere ammessa, in via alternativa, la realizzazione parziale delle opere o dei servizi qualora tale realizzazione sia identificabile come lotto funzionale.

Articolo 7 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:
 - prelevamento di euro 600.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
 - prelevamento di euro 400.000,00 dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
 - iscrizione di euro 600.000,00 all'U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo";
 - iscrizione di euro 400.000,00 all'U.P.B. 17.201 "Interventi promozionali per il turismo".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 9

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Margherita Bozzano, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 122 in data 30 gennaio 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 febbraio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 417;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 3 febbraio 2009;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 16 marzo 2009;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 19 marzo 2009;*
- f) *è stato esaminato e approvato a maggioranza con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2009;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 16 aprile 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere P. Muratore)

Il disegno di legge in discussione si propone di predisporre una serie di aiuti finalizzati ad aumentare il traffico aereo degli aeroporti liguri mediante azioni promozionali, interventi di miglioramento e potenziamento delle strutture e infrastrutture aeroportuali e dei collegamenti aerei da e per gli aeroporti liguri.

Gli aiuti sono diretti a due tipologie di soggetti: le imprese operanti nel campo del trasporto aereo passeggeri e le società di gestione degli aeroporti liguri.

Gli interventi finanziabili rivolti alle imprese operanti nel campo del trasporto aereo passeggeri hanno il duplice fine di attivare, anche tramite una opportuno lavoro di promozione ed informazione, nuove frequenze con gli aeroporti liguri e nuovi collegamenti, anche finalizzati alla destagionalizzazione delle presenze turistiche ed alla connessione con il mercato crocieristico.

Gli interventi finanziabili dedicati alle società di gestione degli aeroporti liguri, invece, sono rivolti ad attività di promozione e pubblicità di nuovi voli verso gli aeroporti liguri, alla realizzazione ed al miglioramento delle strutture di accoglienza aeroportuali nonché delle infrastrutture dei servizi a terra; tale ultima finalità potrà essere conseguita anche attraverso la razionalizzazione degli spazi e degli immobili esistenti nell'area aeroportuale.

Gli aiuti in discorso sono concessi nei limiti previsti dal regime "de minimis", che attualmente è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, che prevede un massimale di aiuto pari a €200.000,00 per un periodo non superiore a tre esercizi finanziari.

Le risorse disponibili per la concessione degli aiuti di cui alla presente legge saranno adeguate in relazione alle richieste che emergeranno nella fase di prima attuazione della normativa.

Il provvedimento in discussione risulta di fondamentale importanza, specie in questo periodo di crisi economica, costituendo l'opportunità per promuovere il prodotto turistico ligure in Europa e nel mondo tramite una serie di interventi che, da un lato, rendano noto ed appetibile il nostro territorio come meta per turisti e compagnie aeree e, dall'altro, aumentino il livello qualitativo delle strutture aeroportuali liguri, agevolando una visione ed uno sviluppo sistemico integrato dei due aeroporti regionali e spostando volumi di traffico attualmente assorbiti da aeroporti situati in regioni limitrofe.

Anche l'utenza ligure, inoltre, potrebbe trarre vantaggio dallo sviluppo di nuovo collegamenti, peraltro già contemplati nella pianificazione aeroportuale, che consentano di raggiungere la capitale con voli a basso costo.

Per i motivi sopra indicati si auspica che il presente disegno di legge venga approvato con il più ampio consenso.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)

In relazione al DDL in oggetto, si evince come questo provvedimento annunciato due anni fa dal Presidente Burlando sia ancora agli atti del Consiglio.

La politica dell'amministrazione regionale è fatta di annunci eclatanti al punto che dopo due anni si pensa di poter aiutare gli aeroporti liguri con solo 1 milione di Euro.

Inoltre dall'intervento dell'Assessore competente si è evidenziata l'assenza di capacità di coordinare ed incidere nei confronti dei soci degli aeroporti senza valutare strategie d'interesse regionale e settoriale quale il turismo.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Garibaldi)

Il provvedimento oggi all'esame del Consiglio regionale si prefigge lo scopo di apportare un aiuto alla ripresa degli aeroporti liguri.

Purtroppo, come già in avvenuto in Commissione, durante l'esame preliminare di questo testo di legge, ci è sembrato che il tutto sia enunciato con poca chiarezza e con pochi e non precisi punti sostanziali per dar vita ad una vera ripresa degli scali aeroportuali della nostra Regione.

Inoltre, riteniamo anche, che la disposizione finanziaria non sia sufficiente ed adeguata al raggiungimento degli obiettivi preventivati.

Anche sulle finalità predisposte dal provvedimento sorgono alcuni dubbi fondamentali. Doveva essere prevista con maggior chiarezza la volontà di cercare ed ottenere nuovi e più solidi flussi sia turistici che commerciali al fine di ottenere una concreta e reale espansione del nostro sistema aeroportuale.

E' per queste motivazioni che, come già avvenuto in Commissione, anche ora, per l'esame del provvedimento in Consiglio regionale, ribadiamo il nostro voto di astensione.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Saldo)

Riteniamo le disposizioni del presente disegno di legge decisamente inadeguate, ciò che ha comportato il nostro voto di astensione in Commissione.

Innanzitutto, le risorse finanziarie messe a disposizione dal testo in esame, pari a 1 milione di euro, sono decisamente insufficienti per raggiungere le finalità previste.

D'altronde le stesse finalità ci risultano poco chiare, e poco chiaro è lo scopo primario che il testo si prefigge: infatti mischia il sostegno agli accessi e ai flussi turistici commerciali con ipotesi di realizzazione e miglioramento delle infrastrutture dei servizi a terra.

Inoltre, se veramente la Regione intende investire in materia di traffici aerei e di sviluppo dei collegamenti con le altre regioni e con l'Europa, sarebbe stato opportuno che il testo oggi all'esame del Consiglio si fosse occupato in maniera ben più incisiva dell'acquisizione di nuovi flussi e nuovi voli, cosa che non ci pare sia avvenuta.

Concludendo, anticipiamo fin da ora il nostro voto di astensione.

Relazione di minoranza (Consigliere P. Oliva)

Il provvedimento all'esame del Consiglio si pone la finalità di predisporre un'azione di sviluppo delle realtà aeroportuali liguri.

Tuttavia, a nostro avviso, il testo in oggetto non riesce a raggiungere l'obiettivo.

Infatti, se pure un provvedimento in tema di sviluppo aeroportuale può essere positivo, per avere un effettivo impatto sul sistema ligure dovrebbe poter contare su risorse certe e proporzionate agli scopi da raggiungere, mentre la legge che andiamo ad approvare è dotata di risorse insufficienti.

Inoltre, per un effettivo sviluppo in tema di aeroportualità del Ponente ligure, potrebbe essere strategico creare una serie di flussi turistici, che dovrebbero essere opportunamente stimolati da adeguati investimenti, anche tramite la collaborazione con importanti vettori e tour operators opportunamente coinvolti.

Ma questo intendimento non è chiaramente esplicitato dalla legge in esame.

Non solo. Per un reale rilancio del sistema aeroportuale ligure dovrebbe crearsi una sinergia tra i due aeroporti, in modo da sviluppare una rete sinergica, senza assumere decisioni che creino invece antitesi.

Anticipiamo, pertanto, fin da ora in nostro voto di astensione.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo – Servizio Manifestazioni, imprese e professioni turistiche

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 10

Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I COMPETENZE E PROCEDURE

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e del Titolo V - Parte quarta - del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si assumono le definizioni così come stabilite dall'articolo 240 del d.lgs. 152/2006.

Articolo 3 (Siti di interesse regionale)

1. Ai fini della bonifica, si definiscono siti di interesse regionale:
 - a) i siti che in relazione alle loro caratteristiche, alla pericolosità e quantità degli inquinanti presenti, all'impatto rilevante sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ambientale, nonché di pregiudizio per i beni ambientali e culturali, sono individuati come tali da parte della Regione;
 - b) i siti che interessano anche il territorio di altra regione limitrofa, purché non definiti di interesse nazionale;
 - c) i siti che interessano il territorio di più province.
2. All'individuazione dei siti di cui al comma 1 e alla loro perimetrazione si provvede con atto di Giunta regionale e, in particolare, la Giunta provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a), sentiti gli enti locali interessati e a stipulare intesa con la Regione interessata nella fattispecie della lettera b).
3. Ai fini della perimetrazione dei siti di interesse regionale, sono sentiti i Comuni, le Province e le Regioni interessate, i responsabili dell'inquinamento, nonché i proprietari delle aree da bonificare, se diversi.
4. Per la bonifica dei siti di interesse regionale, si applicano le procedure di cui all'articolo 9.

Articolo 4 (Competenze della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
 - a) la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 7;

- b) la predisposizione e l'approvazione dei Piani di intervento e bonifica per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso;
- c) la definizione di criteri e linee guida in materia di bonifiche di siti contaminati;
- d) gli interventi da finanziare e le azioni da promuovere, anche in attuazione del Piano di cui alla lettera a);
- e) l'individuazione e la perimetrazione dei siti contaminati di cui all'articolo 3, nonché la gestione delle conferenze di servizi relative alla messa in sicurezza e bonifica dei siti medesimi;
- f) la predisposizione dell'Anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 8;
- g) la definizione delle modalità di rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto approvato e delle certificazioni di avvenuta bonifica.

Articolo 5 (Competenze delle Province)

1. Sono di competenza delle Province:
 - a) la gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati sovracomunali nonché di quelli localizzati nei Comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti;
 - b) le verifiche e le attività istruttorie nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati di cui alla lettera a). Per la validazione dei documenti di analisi di rischio la Provincia può avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL);
 - c) l'adozione delle ordinanze nei confronti dei responsabili dei potenziali inquinamenti, a provvedere ai sensi della vigente normativa in materia di bonifiche;
 - d) il rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica;
 - e) il rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto approvato;
 - f) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti avvalendosi del supporto tecnico di ARPAL;
 - g) i procedimenti semplificati, di cui all'allegato 4 al Titolo V – Parte quarta - del d.lgs. 152/2006, relativamente agli interventi di cui alla lettera a);
 - h) gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione, qualora il Comune territorialmente competente non provveda.

Articolo 6 (Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni:
 - a) la gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, che possono avvalersi della competenza tecnica di ARPAL in relazione alle verifiche ed alle attività istruttorie;
 - b) i procedimenti semplificati, di cui all'allegato 4 al Titolo V – Parte quarta - del d.lgs. 152/2006, limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti;
 - c) gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione qualora i soggetti responsabili non provvedano agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia o non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati.

Articolo 7 (Piano regionale di bonifica dei siti contaminati)

1. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, che costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, può essere approvato quale stralcio funzionale dello stesso e contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati.

2. Relativamente alla messa in sicurezza o bonifica e ripristino dei siti contaminati, il Piano contiene gli obiettivi generali, i principi ed i criteri per individuare le priorità di intervento.
3. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati contiene:
 - a) l'elenco dei siti inseriti nell'Anagrafe dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
 - b) l'elenco delle aree vaste con criticità ambientali;
 - c) l'ordine di priorità degli interventi nei siti di cui alla lettera a) la cui realizzazione spetta alla Pubblica Amministrazione;
 - d) la stima di massima degli oneri finanziari.
4. Il Piano regionale è approvato con atto del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha una durata di dieci anni e resta in vigore fino ad approvazione del successivo Piano.
5. La Giunta regionale può aggiornare il Piano regionale di bonifica, sulla base dell'Anagrafe di cui all'articolo 8, apportando le eventuali necessarie modifiche all'ordine di priorità degli interventi.
6. Valutate le indicazioni dei Comuni non costieri aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie, può provvedere al finanziamento della rimozione dei rifiuti abbandonati in aree pubbliche.

Articolo 8 (Anagrafe dei siti da bonificare)

1. L'Anagrafe dei siti da bonificare contiene:
 - a) l'elenco dei siti per i quali è stata approvata l'analisi di rischio sito specifica che ha dimostrato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) di cui all'articolo 240, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006;
 - b) l'elenco dei siti oggetto di bonifica anche con procedura semplificata, fatta esclusione del primo caso riportato nelle procedure amministrative di cui all'allegato 4 al Titolo V – Parte quarta - del d.lgs. 152/2006;
 - c) l'elenco dei siti di cui all'articolo 242, comma 5, del d.lgs. 152/2006 per i quali, a seguito della procedura di analisi del rischio sito specifica, si sia concluso positivamente il procedimento;
 - d) la descrizione degli interventi realizzati sui siti di cui alle lettere a) e b);
 - e) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica.
2. La Regione provvede all'iscrizione di un sito in Anagrafe a seguito dell'approvazione del documento di analisi di rischio da parte dell'ente competente che evidenzia il superamento di almeno un valore di concentrazione di soglia di rischio (CSR) o del progetto di bonifica nel caso si applichi la procedura semplificata di cui al d.lgs. 152/2006.
3. La Regione, successivamente all'inserimento di un sito in Anagrafe, ne dà comunicazione:
 - a) al Comune interessato, affinché l'inserimento in Anagrafe venga riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale;
 - b) alla Conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia del territorio, affinché l'inserimento in Anagrafe venga iscritto nel catasto immobiliare.
4. Ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe, entro il 31 gennaio di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione l'elenco dei siti per i quali è stata certificata l'avvenuta bonifica o il completamento degli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente.

Articolo 9 (Procedure amministrative ordinarie)

1. Il responsabile dell'inquinamento, entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento contaminante, dà comunicazione dello stesso e delle misure di prevenzione adottate a Regione, Provincia, Comune ed al Prefetto.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve necessariamente contenere:
 - a) le generalità del responsabile dell'inquinamento;
 - b) la localizzazione geografica dell'evento;
 - c) la tipologia ed estensione della contaminazione;
 - d) le misure di prevenzione adottate.

3. Una volta adottate le misure di prevenzione, il responsabile dell'inquinamento svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto della contaminazione.
4. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006, non sono state superate, il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata e trasmette la relativa autocertificazione all'ente territoriale competente, ai sensi della presente legge, entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma 1.
5. L'autocertificazione di cui al comma 4 conclude il procedimento di notifica dell'evento contaminante, fatti salvi eventuali controlli e verifiche da parte dell'ente territoriale competente entro i successivi quindici giorni.
6. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà comunicazione all'ente territoriale competente ai sensi della presente legge.
7. Entro i successivi trenta giorni, il responsabile dell'inquinamento trasmette il piano di caratterizzazione, con i requisiti di cui all'allegato 2 al Titolo V – Parte quarta - del d.lgs.152/2006, all'ente territoriale competente ai sensi della presente legge.
8. L'ente territoriale competente, di cui al comma 7, convoca, nei successivi trenta giorni, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con gli enti territoriali competenti al rilascio dei permessi, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano di caratterizzazione ed approva lo stesso con eventuali prescrizioni integrative.
9. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il responsabile dell'inquinamento applica al sito la procedura di analisi del rischio sito specifica e ne presenta i risultati all'ente territoriale competente. Questo convoca la conferenza di servizi, di cui al comma 8, per l'approvazione del documento di analisi di rischio, entro sessanta giorni dalla sua ricezione e previa istruttoria in contraddittorio col responsabile dell'inquinamento.
10. Qualora il documento di analisi di rischio dimostri il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la conferenza di servizi, di cui al comma 8, dichiara concluso il procedimento.
11. Nella fattispecie di cui al comma 10, la conferenza di servizi indetta dall'ente territoriale competente può prescrivere l'effettuazione di un programma di monitoraggio sul sito. In tal caso, il responsabile dell'inquinamento invia all'ente territoriale competente, entro sessanta giorni, un piano di monitoraggio che deve indicare:
 - a) i parametri da sottoporre a controllo;
 - b) la frequenza e durata del monitoraggio.
12. L'ente territoriale competente approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal suo ricevimento, fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni o approfondimenti, assegnando un termine per l'adempimento.
13. Alla scadenza del periodo di monitoraggio, il responsabile dell'inquinamento trasmette all'ente territoriale competente una relazione tecnica riassuntiva. Nel caso in cui dalla relazione emerga il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell'inquinamento deve avviare la procedura di bonifica di cui al comma 14.
14. Qualora il documento di analisi di rischio, di cui al comma 9, dimostri il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell'inquinamento trasmette all'ente territoriale competente, entro i sei mesi successivi all'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
15. L'ente territoriale competente convoca la conferenza di servizi, di cui al comma 8, e approva il progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, con eventuali prescrizioni e/o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
16. L'approvazione di cui al comma 15 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i consensi, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi quelli relativi, ove necessario, alla gestione delle terre e rocce da scavo ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. Nel caso in cui sia necessaria la valutazione di impatto ambientale, il termine di cui al comma 15 resta sospeso fino all'acquisizione del relativo parere. L'approvazione di cui al comma 15 costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

17. Con il provvedimento di approvazione di cui al comma 15 sono stabiliti, altresì, i tempi di esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità della garanzia finanziaria in favore dell'ente territoriale che approva il progetto di bonifica, nella misura del 50 per cento del costo stimato dell'intervento.

Articolo 10 (Siti industriali dismessi)

1. Sono siti industriali dismessi, ai fini del presente articolo, le aree caratterizzate dalla cessazione dell'attività e ricomprese nell'Anagrafe di cui all'articolo 8.
2. Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, diffida la proprietà dell'area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa, entro un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi.
3. A seguito della presentazione dei risultati della caratterizzazione, il Comune adotta, anche attraverso l'assunzione delle opportune varianti urbanistiche, le possibili destinazioni d'uso dell'area.
4. La proposta di riutilizzo di cui al comma 2 deve indicare:
 - a) il progetto di bonifica in conformità con le previsioni del piano di cui all'articolo 7;
 - b) le attività e funzioni che si intendono insediare;
 - c) gli interventi urbanistico edilizi, infrastrutturali e per l'accessibilità, le funzioni e le destinazioni d'uso;
 - d) il cronoprogramma degli interventi previsti;
 - e) il piano economico-finanziario.
5. In caso di mancata ottemperanza alla diffida o nel caso in cui la proposta di riutilizzo non corrisponda ai contenuti di cui al presente articolo, il Comune chiede l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13. Conclusa tale procedura il Comune provvede ad acquisire proposte di riutilizzo mediante procedura pubblica.
6. A seguito della selezione di proposte di riutilizzo di cui al comma 5, il Comune può costituire con il soggetto selezionato una società di trasformazione urbana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per dare attuazione alla proposta stessa.

Articolo 11 (Siti con inquinamento pregresso)

1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ma che si manifestino successivamente a tale data, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia, al Comune e all'ARPAL l'esistenza della potenziale contaminazione, unitamente al piano di caratterizzazione.
2. L'ente territoriale competente, ai sensi della presente legge, espleta le procedure relative al procedimento di bonifica, di messa in sicurezza permanente, di messa in sicurezza operativa, secondo quanto stabilito all'articolo 242, comma 13, del d.lgs. 152/2006.

Articolo 12 (Acque di falda)

1. Il prelievo delle acque di falda emunte nel corso di interventi di bonifica di un sito ed utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, ai sensi dell'articolo 243 del d.lgs. 152/2006, non necessita di concessione di derivazione d'acqua.
2. Nel caso di cui al comma 1, in sede di approvazione del progetto di bonifica dovranno essere effettuate le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo ed all'impatto sull'acquifero.

Articolo 13 (Accordi di programma)

1. Gli enti territoriali competenti, i soggetti obbligati agli interventi di cui alla presente legge ed i sog-

getti altrimenti interessati, possono stipulare, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, appositi accordi di programma per definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi medesimi.

TITOLO II
PROCEDURE E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI
AGLI ARTICOLI 242, COMMA 13, E 248, COMMA 2, DEL D.LGS. 152/2006

Articolo 14
(Oggetto)

1. La Provincia rilascia la certificazione di cui all'articolo 242, comma 13, relativamente al caso di cui al comma 11 dello stesso articolo, nonché la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, del d.lgs. 152/2006, per i casi ordinari, secondo le procedure e con le modalità di cui al presente Titolo.

Articolo 15
(Certificazioni)

1. La certificazione di avvenuta bonifica è l'atto con cui viene accertato dalla Provincia il completamento degli interventi di bonifica, la conformità degli stessi al progetto approvato e il non superamento dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
2. Nel caso di interventi volti alla messa in sicurezza permanente e alla messa in sicurezza operativa, la certificazione è l'atto con cui viene accertato dalla Provincia il completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato nonché il rispetto, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, dei livelli soglia di contaminazione di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 ovvero dei livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati.

Articolo 16
(Compiti di ARPAL)

1. Gli accertamenti di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, sono effettuati dalla Provincia sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPAL, corredata di risultanze analitiche debitamente commentate.
2. L'ARPAL provvede, di norma entro quarantacinque giorni, a trasmettere alla Provincia la relazione tecnica di cui al comma 1.

Articolo 17
(Istanza di certificazione)

1. Al termine degli interventi previsti dal progetto approvato e da eventuali varianti dello stesso debitamente approvate, il soggetto responsabile degli interventi deve presentare istanza alla Provincia per il rilascio della certificazione, producendo una relazione tecnica di fine lavori, rilasciata dal direttore dei lavori, contenente:
 - a) dichiarazione che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
 - b) descrizione degli interventi effettuati e rispondenza alle prescrizioni progettuali;
 - c) illustrazione dei risultati ottenuti dall'intervento, corredata dei relativi referti analitici;
 - d) documentazione relativa agli eventuali smaltimenti di rifiuti effettuati.
2. Nel caso di interventi di competenza degli enti pubblici, oltre alla documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), deve essere presentata una relazione di fine lavori e una relazione di collaudo ovvero una certificazione di regolare esecuzione, nelle forme previste dalla legge.
3. Copia della documentazione tecnica di cui ai commi 1 e 2 deve essere inviata anche all'ARPAL.

Articolo 18
(Atto di certificazione)

1. La Provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal responsabile dell'intervento, degli accertamenti effettuati e della relazione tecnica di ARPAL, emana, entro trenta giorni dal ricevimen-

- to di quest'ultima, l'atto di certificazione.
2. L'atto di certificazione deve contenere, quale sua parte integrante:
 - a) nel caso di interventi di bonifica, l'attestazione che:
 - 1) gli interventi sono ultimati;
 - 2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;
 - 3) i campionamenti e le verifiche analitiche effettuate non hanno evidenziato superamenti dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
 - b) nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa, l'attestazione che:
 - 1) gli interventi sono ultimati;
 - 2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;
 - 3) sono rispettati, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, i livelli soglia di contaminazione di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 ovvero i livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati;
 - 4) sono stati predisposti i piani di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 240, comma 1, lettere n) ed o) del d.lgs. 152/2006.
 3. La Provincia può prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio definendone la durata, i parametri analitici da analizzare e la frequenza temporale dei campionamenti.
 4. Copia dell'atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell'intervento e trasmessa, per conoscenza, al Comune, alla Regione e all'ARPAL.

Articolo 19
(Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie)

1. L'efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un'area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, è subordinata alla certificazione rilasciata dalla Provincia.
2. Qualora sulla base del progetto di bonifica approvato ed in presenza di particolari condizioni di interesse pubblico sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi, la certificazione può essere rilasciata per singoli lotti, in assenza di interazione tra gli stessi, fermo restando lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento del progetto di bonifica.

Articolo 20
(Certificazione in presenza di trattamento della falda)

1. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area sovrastante sia stata bonificata in conformità al progetto approvato.
2. La depurazione della falda deve comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel progetto stesso, prevedendo comunque un monitoraggio che attesti il buon andamento delle operazioni condotte sulla falda stessa.
3. Resta fermo lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento di tutto il progetto di bonifica.

Articolo 21
(Costi di certificazione)

1. I costi del procedimento di certificazione sono a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento o di altro soggetto obbligato all'intervento e sono quantificati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le Province.
2. Nel caso di interventi effettuati ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 i costi di certificazione non sono dovuti.

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 (Norme transitorie)

1. I Comuni e le Province concludono i procedimenti di bonifica e di messa in sicurezza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e trasmettono alla Regione gli atti adottati.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Province trasmettono alla Regione le Anagrafi dei siti da bonificare, aggiornate alla data di entrata in vigore della stessa.
3. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanità 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni) che non abbiano ancora provveduto ad attivare le relative procedure di bonifica, sono tenuti ad attivarle, ai sensi della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Nelle more dell'approvazione del Piano di bonifica dei siti contaminati, di cui all'articolo 7, la Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni contenute nell'Anagrafe di cui all'articolo 8, approva l'elenco dei siti che richiedono interventi di bonifica e la relativa stima degli oneri finanziari.

Articolo 23 (Norma finale)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 24 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli da 51 a 58 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

Articolo 25 (Sanzioni)

1. Le sanzioni previste dall'articolo 257, comma 1, del d.lgs. 152/2006 sono accertate e contestate dalla Provincia competente per territorio, secondo le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono assegnati alle Province che li utilizzano per le finalità della presente legge.

Articolo 26 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'Area IV "Ambiente" all'U.P.B. 4.201 "Interventi nel Settore dell'Ambiente".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 10

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 82 in data 5 ottobre 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 ottobre 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 302;*
- c) *è stato assegnato alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 10 ottobre 2007;*
- d) *la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 18 marzo 2009;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 19 marzo 2009;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 2009;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 30 aprile 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere C. Vasconi)

il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, nasce, innanzitutto, dall'esigenza di armonizzare la disciplina regionale esistente in materia di ambiente e difesa del suolo con la più recente normativa nazionale, quale il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale". La Parte IV di tale decreto contiene, infatti, disposizioni che innovano profondamente il quadro legislativo nazionale in materia di bonifiche di siti contaminati. Di conseguenza, si è reso necessario modificare la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) ed, in particolare, il Capo IV relativo a "Bonifiche, riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del suolo", da ritenere, ormai, superato.

Analizzando più nel dettaglio il contenuto del disegno di legge, si possono riscontrare alcuni aspetti particolarmente significativi, tra i quali è da sottolineare la decisione di sfruttare le esperienze decennali acquisite dalla Regione nelle pratiche amministrative per le procedure di bonifica dei siti più estesi o di quelli ad inquinamento più pericoloso, introducendo, all'articolo 3, il concetto di "siti di interesse regionale". Le procedure di bonifica di detti siti, che vengono dichiarati tali dalla Giunta regionale per le loro caratteristiche, in qualche modo eccezionali rispetto agli altri siti, vengono svolte direttamente dalla Regione a conclusione di una fase partecipativa degli enti locali interessati.

Il disegno di legge stabilisce, inoltre, le competenze in materia della Regione, delle Province e dei Comuni. Per la prima sono previsti compiti di pianificazione, programmazione, gestione delle conferenze dei servizi dei siti contaminati, oltre alla predisposizione dell'Anagrafe dei siti da bonificare. Alle Province sono confermate le competenze in materia di controlli e di certificazione di avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati sovracomunali, in aggiunta all'adozione delle ordinanze a provvedere nei confronti dei responsabili di potenziali inquinamenti. Ai Comuni, infine, è attribuita la gestione delle conferenze dei servizi e dei procedimenti semplificati per i siti comunali con popolazione superiore a 8.000 abitanti, nonché gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione, qualora gli stessi non provvedano agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia.

Il Titolo II, poi, è dedicato alle procedure ed alle modalità per il rilascio della certificazione di bonifica, atto con cui la Provincia accerta il completamento della bonifica o di messa in sicurezza permanente e

messa in sicurezza operativa. Si è data, così, omogeneità, su tutto il territorio regionale, ai procedimenti in parola definendo un percorso comune e condiviso.

Considerate le norme contenute nel presente disegno di legge, sono stati, di conseguenza, abrogati alcuni articoli, oramai superati, della l.r. 18/1999.

Nel corso del dibattito, affrontato in VI Commissione, competente per l'esame in sede referente del disegno di legge, sono stati presentati ed approvati alcuni emendamenti al testo che hanno tenuto conto sia di alcune osservazioni sollevate dal parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali sia di altre indicazioni scaturite in sede di audizioni da parte delle associazioni industriali, ambientaliste e di ARPAL.

Il testo licenziato dalla Commissione è, quindi, stato approvato con la maggioranza qualificata prescritta all'articolo 132, comma 1, del Regolamento interno.

Auspico, a conclusione di questa mia relazione, che il disegno di legge oggi in discussione, possa ottenere il più ampio consenso da parte dell'Assemblea legislativa, consentendo, così, alla nostra Regione di potersi conformare a quanto dettato dalla legislazione nazionale in tema di bonifiche e riqualificazione di siti contaminati, razionalizzando, al contempo, anche alcuni aspetti dei procedimenti amministrativi in materia non sempre univoci sul territorio ligure.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)

Il DDL n° 302 non risponde alle evidenti esigenze del territorio Ligure circa la bonifica di siti contaminati.

Mancano chiare disposizioni che possano permettere il fermo recupero di tutte quelle aree dimesse che, una volta bonificate, potranno essere più opportunamente riutilizzate.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Saldo)

Rileviamo che il presente disegno di legge non introduce novità significative sia in termini di procedure sia intermini di integrazioni agli adempimenti ciò che, unitamente alle modalità dei lavori svoltisi in Commissione, ha comportato il nostro voto di astensione.

Facciamo presente che l'esame del provvedimento, stante la necessità di recepire una norma nazionale, è stato reso possibile grazie ai voti della minoranza, che hanno assicurato il numero legale necessario.

Ma, nel momento in cui si è trattato di esaminare un emendamento della minoranza, come sempre, la maggioranza non ha voluto approfondire la questione respingendolo tout court.

Concludendo, ribadiamo il nostro voto di astensione.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Garibaldi)

Purtroppo dobbiamo constatare che, come successo già più volte, la nostra fattiva volontà di collaborazione e di buoni propositi non ha sortito da parte della maggioranza alcun apprezzamento e considerazione.

Durante l'esame in Commissione non abbiamo mai fatto mancare il numero legale per portare a termine l'approvazione di questo disegno di legge che viene attuato per recepire una norma nazionale.

E, ritenendo l'articolato del provvedimento, mancante sia sotto l'aspetto dell'introduzione di nuove e più adeguate procedure, sia all'integrazioni degli adempimenti previsti, è stato presentato, in commissione, un emendamento, a firma di tutta la minoranza, che però la maggioranza ha respinto totalmente senza un preventivo e democratico confronto.

Tutto ciò premesso, concludo ribadendo il nostro voto di astensione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. ;
Nota all'articolo 9*

- *La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192;
Nota all'articolo 10*

- *Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 è pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2008, n. 304;*

- *La legge 27 febbraio 2009, n. 13 è pubblicata nella G.U. 28 febbraio 2009, n. 49;*

- *Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. ;
Nota all'articolo 22*

- *Il decreto del 25 ottobre 1999, n. 471 è pubblicato nella G.U. 15 dicembre 1999, n. 293, S.O. ;*

- *Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è pubblicato nella G.U. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.; Nota all'articolo 24*
- *La legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10; Nota all'articolo 25*
- *La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ambiente – Settore Staff di Dipartimento Ambiente e Affari Giuridici

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 11

Modifica del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 3 (Norme per l'istituzione e il funzionamento del dipartimento regionale di genetica).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 3 (Norme per l'istituzione e il funzionamento del Dipartimento regionale di genetica))

1. Il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

“7. Il Coordinatore del Dipartimento è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dei Direttori generali delle Aziende sanitarie ed Enti equiparati le cui strutture facciano parte del Dipartimento, scelto tra persone con competenza specifica e adeguata esperienza nell'attività di genetica e dura in carica tre anni.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 11

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 123 in data 30 gennaio 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 febbraio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 418;*

- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 3 febbraio 2009;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 2 marzo 2009;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 30 aprile 2009.

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere A. Miceli)

con il presente testo di legge, composto di un solo articolo, la Regione Liguria intende modificare il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 3 recante "Norme per l'istituzione e il funzionamento del Dipartimento regionale di genetica", in merito alla nomina del Coordinatore del Dipartimento medesimo.

La procedura di nomina, ulteriormente modificata in sede di Commissione rispetto al testo originario, deriva dalla particolare natura del Dipartimento, che si qualifica di interesse sovraziendale e regionale, e, pertanto, richiede che il Coordinatore sia nominato dalla Giunta regionale, su proposta dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti facenti parte del Dipartimento stesso, scelto tra persone con competenza specifica e adeguata esperienza nell'attività di genetica, e duri in carica tre anni.

Auspicio, infine, che la suddetta modifica sia ampiamente condivisa in sede di Aula, poiché si tratta di adeguare le norme generali sui Dipartimenti, come stabilite dalla l.r. 41/2006, alla specificità di questo Dipartimento, creando la possibilità di adottare la stessa procedura anche per altri Dipartimenti di natura sovraziendale.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)

La norma, così come modificata in commissione rispecchia l'esigenza dell'Assessorato, ma nel contempo si evince la volontà della Giunta di "governare politicamente" strutture sanitarie. Essendo una norma legislativa la critica è indirizzata nei confronti di "chi governa" al di là dell'appartenenza politica momentanea.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Rosso)

Il presente disegno di legge si propone la finalità, in sé condivisibile, di adeguare la normativa regionale in materia alle disposizioni legislative relative alla rete di malattie rare (D.M. n. 279/ del 18 maggio 2004) e alle "Linee guida per le attività di Genetica Medica" (pubblicate su G.U. 244 del 23 settembre 2009), che definiscono le funzioni, le competenze e i ruoli sul piano scientifico e clinico delle strutture dedicate a questo importante e delicato settore.

Tuttavia, non possiamo che rimarcare la lentezza nell'adeguamento della normativa regionale alle nuove disposizioni adottate a livello nazionale in materia.

Concludendo, anticipiamo fin da ora il nostro voto di astensione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 19 gennaio 2001, n. 3 è pubblicata nel B.U. 31 gennaio 2001, n. 2.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi sociali – Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

Ricorso n. 13 depositato il 3 marzo 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato

contro

la Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore,

per la declaratoria

della illegittimità costituzionale in parte qua della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2008, n. 44, pubblicata nel BUR n. 18 del 24 dicembre 2008, recante il titolo "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009".

La proposizione del presente ricorso è stata Deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 febbraio 2009 (si depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente).

La legge della Regione Liguria n. 44 del 2008 (legge finanziaria per l'anno 2009) dispone, tra altro, con il suo articolo 20 la modifica del comma 2-bis dell'articolo 34 della l.r. n. 10 del 2008 a suo tempo introdotto dall'articolo 1, comma 2, della l.r. n. 37 del 2008.

Tale ultima disposizione è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con atto spedito a mezzo del servizio postale in data 19 dicembre 2008.

In tale atto d'impugnazione si è osservato quanto segue.

"La legge n. 37 del 2008 è composta di due articoli e reca disposizioni relative alla riorganizzazione e allo sviluppo della società Sviluppo Genova S.p.a., partecipata al 52,5% da Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova; al 24,5% da società pubblico-private; al 23% da istituti bancari.

L'articolo 1, comma 2, della legge regionale impugnata inserisce il comma 2 bis all'articolo 34 della legge regionale finanziaria 2008, disponendo che: "Qualora si pervenga all'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte della Regione, anche in forma associata, previa intesa fra i soci, gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, possono affidare, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzioni di beni e servizi alla società".

La riportata previsione normativa appare violare l'articolo 117, comma 1, della Costituzione in quanto viola i vincoli derivanti dell'Ordinamento comunitario in materia di affidamento prestazioni di beni e servizi in house (articoli 43 e 49 del Trattato CE) e l'articolo 117, comma 2 lettera e), della Costituzione in quanto invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (violazione dell'articolo 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.).

In particolare, la legittimità di affidamenti di prestazioni di beni e servizi in house, con inerente sottrazione della prestazione all'espletamento di gara, è condizionata secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia alla ricorrenza di tre presupposti: 1) l'amministrazione beneficiaria della prestazione deve poter svolgere sulla società partecipata un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture; 2) la società partecipata deve avere capitale pubblico; 3) la società affidataria della prestazione deve operare esclusivamente in favore dell'amministrazione beneficiaria della prestazione.

Il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture comporta la necessità di un controllo

strutturale, non limitato agli aspetti formali, effettivo, svincolato da condizioni anche se solo future ed eventuali: controllo sugli obiettivi strategici e sulle deliberazioni più rilevanti, risultando non sufficiente la detenzione del capitale in mano pubblica. Nella specie, la disposizione impugnata, oltre ad ipotizzare un "controllo analogo" della Regione Liguria futuro ed eventuale, consente (non solo alla Regione, ma) anche alle società da essa Regione direttamente o indirettamente controllate l'affidamento diretto di prestazione di beni o servizi alla Sviluppo Genova S.p.a.

In tal modo, viene consentito affidamento diretto in assenza di tutti i presupposti che l'Ordinamento comunitario e l'Ordinamento nazionale impongono al fine.

Invero, il controllo diretto non comporta necessariamente la titolarità in mano pubblica dell'intero capitale sociale; il controllo indiretto non comporta necessariamente neppure la titolarità di parte del capitale sociale risultando evidente l'impossibilità di esercizio dell'indispensabile "controllo analogo". La disposizione impugnata è, poi, lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto viola l'articolo 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, successivamente modificato con l'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con l'articolo 4, comma 7, del d.l. 3 giugno 2008, n. 97, convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129.

Invero, la disposizione de qua prevede un ipotetico "controllo analogo" futuro ed eventuale, senza apposizione di termini temporali al riguardo, trascurando che, in caso contrario necessariamente da prevedere, sussiste l'obbligo per l'Ente territoriale di dismettere le quote societarie o scorporare le attività non consentite."

L'articolo 20 della l.r. n. 44 del 2008, oggetto della presente impugnazione, modifica (attraverso la sostituzione dell'articolo 1, comma 2, della l.r. n. 37 del 2008) il comma 2 bis dell'articolo 34 della l.r. n. 34 del 2007 come segue: "La regione opera affinché si verifichino le condizioni previste perché Sviluppo Genova S.p.A. agisca come Società in house sulla quale la Regione esercita il controllo analogo a quello sui propri servizi, previa intesa con gli altri soci pubblici. 2. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il capitale sociale della Sviluppo Genova S.p.A. non sia totalmente detenuto da soci pubblici e non si siano verificate le condizioni previste per operare quale società in house, la Giunta regionale attiva la procedura per la dismissione della partecipazione".

La disposizione oggi impugnata non supera integralmente i rilievi d'illegittimità costituzionale sollevati con riguardo alla disposizione precedentemente impugnata. Appare nuovamente violato l'articolo 117, comma 1, della Costituzione in quanto l'impugnato articolo 20 viola i vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario in materia di affidamento di prestazioni in house (articoli 43 e 49 del Trattato CE).

Infatti, la disposizione che si censura prevede solo un impegno della Regione a creare condizioni tali che Sviluppo Genova S.p.a. agisca come società in house sulla quale la Regione esercita controllo analogo a quello che ha sui propri servizi. E ciò "previa intesa con gli altri soci pubblici".

Appare discendere da ciò che la Regione non esercita sulla società controllo analogo, per tale dovendosi intendere il controllo strutturale, effettivo e svincolato da qualsiasi condizione futura ed eventuale.

Mentre è appunto, nella fattispecie in esame, il controllo analogo della Regione sulla società è futuro ed eventuale, con la conseguenza che l'affidamento in house a tale società viola gli articoli 43 e 49 del Trattato CE e, quindi, l'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20 della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2008, n. 44.

Roma, 22 febbraio 2009.

Carlo Sica
Avvocato della Stato

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
